



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano



Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27bis d. lgs 152/2006 e s.m.i. - Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in galatina (le), alla via degli andriani, 12/a – fraz. santa barbara (n.c.t. foglio 3, mappale 2018) – ippc 5.1 e 5.5.

Proponente: ENTOSAL s.r.l.

NOTA TECNICA ISTRUTTORIA

Il Gruppo di Lavoro

Ing. Rocco Alessandro VERONA (Resp. Del Servizio)

Dott. Federico SERAFINO

Il Dirigente

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Gennaio 2023



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

Sommario

Premessa	3
1 Scansioni procedurali	4
2 Esame della documentazione ed osservazioni.....	9
2.1 Sulla compatibilità urbanistica del sito	9
2.2 Sulla distanza dal centro abitato di Santa Barbara	10
2.3 Su criteri localizzativi per l'installazione degli impianti di trattamento rifiuti	12
2.3.1 Aree di pregio agricolo: zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (Ce) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE – CRITERIO PENALIZZANTE	14
2.3.2 Aree di classe acustica I, II o III ai sensi dell'art.1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997. – CRITERIO PENALIZZANTE	14
2.3.3 Siti potenzialmente contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e le attività di caratterizzazione ambientale, nonché ogni adempimento successivo e/o necessario – CRITERIO ESCLUDENTE	15
2.3.4 Siti contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e gli interventi di bonifica/messa in sicurezza e ogni adempimento successivo e/o necessario – CRITERIO PENALIZZANTE	16
2.3.5 Protezione Risorse Idriche. Misure di tutela quali-quantitativa (PTA art. 23 e 54 delle NTA) – CRITERIO PENALIZZANTE	16



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

2.3.6	Destinazione urbanistica: ambiti a destinazione residenziale (Zone A - B - C) – CRITERIO ESCLUDENTE	16
2.3.7	Aree caratterizzate da tessuto urbano discontinuo, principalmente residenziale – CRITERIO ESCLUDENTE	17
2.3.8	Qualità dell'aria	18
3	CONCLUSIONI	18
	APPENDICE DOCUMENTALE	24



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

Galatina, data del protocollo

**Oggetto: Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina (LE), alla Via Degli Andriani, 12/A – fraz. Santa Barbara (N.C.T. Foglio 3, mappale 2018) – IPPC 5.1 e 5.5. – Proponente: ENTOSAL srl
NOTA TECNICA ISTRUTTORIA**

Premessa

Il presente documento viene formulato nell'ambito del procedimento autorizzativo P.A.U.R. in oggetto indicato, al fine di rendere il contributo tecnico istruttorio dell'ufficio scrivente.

In disparte quanto sarà esposto e considerato nel seguito della trattazione, si ritiene fin da subito necessario precisare che i lavori della Conferenza di Servizi non possono - e non devono - esaurirsi in un "mero giudizio tecnico".

Sul punto, lo scrivente ufficio non ha ragione di discostarsi dalla giurisprudenza prevalente, secondo la quale " ... Al riguardo, il Collegio richiama le argomentazioni recentemente svolte dalla Sezione nella sentenza n. 1761 del 14 marzo 2022 (cfr. il par. 12.9.1.), e con esse la **consolidata giurisprudenza secondo cui, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti** ..."¹.

Inoltre, seppur in via ultronea, si porta all'attenzione dell'Autorità Competente la piena legittimazione ad intervenire dell'Amministrazione Comunale di Galatina, nel procedimento *de quo*, in forza – anche in questo caso – della giurisprudenza prevalente in merito, secondo cui " ... non vi è ragione per discostarsi dal prevalente (e condivisibile) indirizzo giurisprudenziale che riconosce la legittimazione dei comuni, nei cui territori sono destinati ad essere collocati impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, ad impugnare i provvedimenti di approvazione dei relativi progetti, sia in quanto incidenti sulle destinazioni di zona e sulle caratteristiche del

¹ Consiglio di Stato Sez. IV n. 5670 del 7 luglio 2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

territorio (Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 2008, n. 5910), sia quali enti esponenziali della collettività che risiedono nell'ambiente comunale, perché, per un verso, la tutela dell'ambiente assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore di diversi beni della vita che nell'ambiente si collocano e, per altro verso, l'ambiente è un bene pubblico non suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario e multiforme (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3921).

Né la legittimazione può essere subordinata alla prova puntuale della concreta pericolosità dell'impianto, essendo sufficiente una (ragionevole) prospettazione di temute ripercussioni sul territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze dell'impianto da realizzare (Cons. Stato, sez. V, 16 settembre 2001, n. 5193; sez. VI, 5 dicembre 2001, n. 6657) ..."²

A questo punto, nell'alveo delle proprie competenze d'ufficio, e fatti salvi tutti i contributi (pareri, autorizzazioni ...) degli altri enti invitati ad intervenire alla Conferenza di Servizi che qui ci occupa, si passa ad esporre le risultanze dell'istruttoria, concentrata sull'esame del progetto rispetto al quadro programmatico, urbanistico, ambientale e progettuale, in ordine alla capacità dell'impianto di che trattasi di garantire il "... raggiungimento di elevati livelli di protezione ambientale e, pertanto, tale da rendere possibile la tutela del benessere e/o della salute della popolazione ..." ³.

1 Scansioni procedurali

- 1) Con nota prot. n. 10227 del 05/07/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, facendo seguito all'istanza ex art. 27 – bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi della proponente finalizzata al rilascio di PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale art. 27 bis D.Lgs. 152/06 e smi.) relativo al progetto di "Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi sul sito di Via Degli Andriani, 12/A Santa Barbara di Galatina (LE)", ha comunicato l'avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale;

² Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1058, del 5 marzo 2014

³ cfr parere ASL LECCE SISIP LECCE prot. 224659 del 09.12.2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

- 2) Con nota prot. n. 11918 del 10/08/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis, co.3, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché dell'art. 27 bis co.1 del medesimo decreto, assegnava al Proponente un termine perentorio di trenta giorni, a far data dal ricevimento della nota, per la trasmissione delle integrazioni richieste;
- 3) In data 09/09/2021 la società proponente trasmetteva documentazione integrativa;
- 4) Con nota prot. n. 13381 del 16/09/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia informava le amministrazioni e gli Enti individuati quali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23 co.1 lett.e) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, rivolgendo invito a trasmettere per via telematica, entro il termine di legge, i pareri e contributi istruttori di competenza;
- 5) Il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia indicava, con nota prot. n. 13506 del 20/09/2021, Conferenza di Servizi ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 11/2001, in forma semplificata e modalità asincrona per il giorno 14/10/2021;
- 6) Con nota prot. n. 11240 del 21.09.2021 il Servizio Riqualficazione Urbana e Programmazione Negoziata della Regione Puglia comunicava che “non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente”;
- 7) Con nota prot. n. 10544 del 08/10/2021 il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili della Regione Puglia rappresentato che “... sembrerebbero non emergere profili di interesse della scrivente Sezione. Si precisa che, laddove, nel prosieguo del procedimento, dovessero emergere interventi sull'impianto in oggetto tesi allo sfruttamento del biogas estratto diverso da quello in progetto (utilizzo di torce), si forniscono di seguito le indicazioni per la corretta formalizzazione dell'istanza di Autorizzazione, laddove la società Entosal S.r.l. dovesse rilevare la necessità di acquisire il titolo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ... (omissis)...”;



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

- 8) Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce rappresentava, con nota prot. n. 0154244 del 14/10/2021, la necessità di integrare che la documentazione progettuale con gli approfondimenti ivi richiamati. In particolare “...(omissis)...lo Studio di Impatto Ambientale deve essere integrato con uno Studio Modellistico di ricaduta degli inquinanti, polveri e sostanze odorigene, naturalmente correlato ai recettori esistenti nell’intorno per un raggio di almeno 1 km e che tenga conto di eventuali impatti cumulativi con altre attività produttive limitrofe”;
- 9) Il Servizio Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica della Provincia di Lecce rappresentava, con nota prot. n. 42367 del 15/10/2021, che “l’intervento in oggetto, per quando dedotto dall’istanza e nei limiti delle competenze di questo Ente e delle previsioni del PTCP, può ritenersi compatibile con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale a condizione che siano verificate e rispettate le norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia e fatte salve le ulteriori valutazioni e determinazioni degli Enti competenti in materia di rifiuti, emissioni in atmosfera, di scarichi e, in linea generale, degli enti preposti alla salvaguardia della salute pubblica e di soggetti terzi”;
- 10) Con nota prot. n. 71526 del 18/10/2021 ARPA Puglia – per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, nonché nei pareri specialistici alla stessa allegati (prot. UOC SAS n.71287 del 18/10/2021, prot. UO Agenti Fisici DAP Lecce n.71072 del 15/10/2021, prot. UO Agenti fisici DAP Lecce nm.70182 del 12/10/202) - ha espresso “valutazione tecnica negativa fino al superamento di tutte le criticità e carenze evidenziate”;
- 11) Con nota prot. n. 15232 del 22/10/2021 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 13506 del 20/09/2021 dal Servizio VIA e VincA della Regione Puglia, sensi di quanto disposto dall’art. 15 della L.R. 11/2001, svolta in forma semplificata e modalità asincrona;
- 12) Il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili della Regione Puglia ha ribadito, giusto nota prot. n. 12135 del 18/11/2021, che “...(omissis)... trattandosi di un procedimento non ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ovvero



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

nell'ambito del procedimento di PAUR di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la Sezione scrivente comunica di non essere competente al rilascio di autorizzazioni e/o nullaosta nell'ambito del procedi-mento di cui all'oggetto della presente”;

- 13) Con parere del 30/11/2021 (acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 17432 del 30/11/2021) il Comitato Regionale VIA ha rappresentato la neces sità che la documentazione progettuale venisse integrata;
- 14) La Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha avanzato richiesta, con nota prot. n. 15304 del 20/12/2021, di una integrazione della documentazione progettuale. La Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia richiamate le disposizioni di cui all'art.27-bis, co.5, del D.Lgs. n.152/2006 e smi, con nota prot. n. 994 del 31/01/2022, assegnava al Proponente un termine perentorio di trenta giorni, a far data dal ricevimento della nota, per la trasmissione delle integrazioni richieste dai soggetti interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto;
- 15) Con nota prot. n. 3074 dello 09/03/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, preso atto delle richieste motivate del Proponente di cui alla nota trasmessa a mezzo email certificata dello 07/03/2022, assentiva la sospensione dei termini, ex co.5 dell'art. 27-bisdel TUA, del procedimento sino all'acquisizione della documentazione integrativa e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni a far data dal 31/01/2022;
- 16) Con email certificata del 22/06/2022 il Proponente ha trasmesso “le integrazioni richieste a seguito delle note/pareri/osservazioni pubblicate sul portale Ambientale della Regione Puglia”;
- 17) Con email certificata dello 06/07/2022, il Proponente, facendo seguito alla propria nota del 22/06/2022, ha chiesto “di mantenere il progetto de quo nell'ambito dell'istruttoria di cui ex art.27 bis del D.Lgs. n. 152/06 e smi volta all'ottenimento del Provvedimento autorizzatorio unico (VIA - AIA) con la trasmissione all'Ente competente considerato che



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

ai sensi della LR 11/2001, modificata dalla legge Regionale n. 11 del 26 maggio 2021, il progetto ricade nelle “tipologie B2” di competenza provinciale.”;

- 18) La Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, preso atto della richiesta e ritenendola accoglibile, con nota prot. n. 9765 dello 05/08/2022, ha invitato l'autorità competente provinciale al prosieguo dell'iter di PAUR del progetto in oggetto così come revisionato in data 22/06/2022;
- 19) Con nota prot. n. 37374 del 30/09/2022 il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, in qualità di struttura (A.C.) preposta allo svolgimento dei procedimenti ex art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., ha provveduto alla indizione della Conferenza di Servizi istruttoria VIA, ai sensi dell'art.15 della L.R. n.11/2001, e contestuale indizione di Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs. n.152/2006, al fine addivenire alle determinazioni sul progetto nella sua versione aggiornata del giugno 2022;
- 20) Con nota prot. n. 37374 del 30/09/2022 e successiva rettifica prot. n. 44178 del 10/11/2022, la A.C. ha indetto Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14-ter della L.241/1990, in modalità sincrona a norma dell'art.27-bis, co.7, del D.Lgs. n.152/2006;
- 21) Con nota prot. n. 77136 dell'11/11/2022 ARPA Puglia ha chiesto il rinvio a nuova data della seduta fissata per il giorno 11/11/2022, a causa della indisponibilità dei funzionari responsabili;
- 22) In accoglimento della richiesta di ARPA Puglia la A.C. ha posticipato, con nota prot. n. 4453 del 14/11/2022, la riunione della conferenza al 12/12/2022;
- 23) Con comunicazione acquisita al protocollo del Comune di Galatina al n. 59335 del 13/12/2022 la Provincia di Lecce “Servizio politiche di tutela ambientale e transizione ecologica” ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 12/12/2022.



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

2 Esame della documentazione ed osservazioni

2.1 Sulla compatibilità urbanistica del sito

Il sito di intervento è qualificato dal vigente strumento urbanistico del Comune di Galatina (P.U.G.) come zona D1 "Insediamenti industriali esistenti".

Le N.T.A. di riferimento per tale zona ammettono le seguenti destinazioni d'uso: "... impianti e laboratori industriali, impianti e laboratori artigianali, impianti di trasformazione di prodotti agricoli, uffici, abitazioni dei soli addetti alla custodia; è ammessa per tale uso una superficie massima di 120 mq per unità produttiva ovvero per ogni singola azienda insediata ...".

Da quanto sopra si rileva la mancata conformità della destinazione d'uso che si vuole imprimere al sito (un impianto di recupero e smaltimento rifiuti) rispetto alle previsioni delle NTA del PUG per la zona D1.

È pur vero che l'impianto di cui si tratta risponde alla fattispecie di cui all'art. 6 comma 13 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Autorizzazione integrata Ambientale - AIA), rispetto al quale – ai sensi dell'art. 208 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i – l'A.I.A. sostituisce l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento rifiuti ex art. 208. Al comma 6 del ridetto articolo è previsto che "... l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, **costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ...**".

Nel procedimento *de quo*, di particolare interesse sono le interrelazioni tra il provvedimento autorizzatorio e la disciplina urbanistica e, più nello specifico, gli effetti che il primo produce sulla seconda. Il dibattito giurisprudenziale sulla portata dell'art. 208 in relazione alle competenze in materia di pianificazione urbanistica in capo al comune, rileva pronunciamenti non allineati con riferimento alla "riserva" di competenza che spetta all'Ente locale in ordine alla pianificazione territoriale; nello specifico il T.A.R. Piemonte sez. I (sent. 13 aprile 2017, n. 480) ha ritenuto sussistere un "equivoco" sui limiti entro i quali l'autorizzazione (resa ai sensi dell'art.208) può costituire variante urbanistica; a parere del giudice amministrativo subalpino, il procedimento autorizzatorio unico "non ha certamente sottratto al Comune la competenza, riservatagli in via esclusiva, ad esprimersi in ordine alle questioni di tipo urbanistico, ma ha inteso semplificare la procedura evitando, **in caso di parere positivo del Comune, l'avvio di ulteriore procedura di variante urbanistica**". Se è vero che l'Amministrazione precedente può superare l'eventuale dissenso del comune anche quando motivato da ragioni di pianificazione urbanistica e quindi direttamente interconnesso con il valore di variante del provvedimento autorizzatorio,



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

una tale opzione deve rinvenire da solide evidenze giustificatrici nel bilanciamento degli opposti interessi cui è deputata la conferenza di servizi, evidenze da riversarsi nel provvedimento finale. Ma vi è più. Non può sottacersi, che: **“... Il carattere della pubblica utilità attribuito all’opera in questione, ovvero il riconoscimento di pubblico interesse all’attività di gestione dei rifiuti, non esclude, anzi implica a monte (in sede di rilascio dell’autorizzazione) che il relativo progetto sconti il prefato giudizio di compatibilità nonché l’apprezzamento positivo in termini di idoneità localizzativa dell’impianto sul territorio. La valutazione in ordine alla localizzazione degli impianti ben può avvenire (anzi, è normale che avvenga) in sede di pianificazione regionale territoriale, quale sede più elevata di comparazione e composizione degli interessi coinvolti e, quindi, di esercizio della discrezionalità amministrativa, ferme le successive valutazioni dell’autorità in sede di applicazione delle disposizioni afferenti il territorio nonché l’attività specifica di gestione dei rifiuti. ... La valutazione (discrezionale) è propedeutica, logicamente, alla autorizzazione; ragion per cui, è soltanto a seguito del suo rilascio che l’opera acquista tutti i connotati della pubblica utilità. ... In altri termini, perché l’opera acquisti definitivamente i caratteri della pubblica utilità (necessaria anche per le successive, eventuali attività ablatorie), occorre un previo giudizio di compatibilità che implica una coerente comparazione dei diversi interessi coinvolti ...”**⁴

Ciò si traduce ragionevolmente in un onere motivazione rafforzato, sia in virtù del principio di leale collaborazione tra amministrazioni, sia per omaggio alle regole generali del modulo procedimentale della conferenza dei servizi, in ottemperanza alle quali il superamento dei dissensi deve trovare organica motivazione nel provvedimento finale (rif. Consiglio di Stato sez. IV, sent. 10 agosto 2020 n. 4991).

In ultimo occorre evidenziare e ribadire che il Comune è tutore delle ragioni di interesse pubblico e conseguentemente anche dell’interesse all’organicità della pianificazione territoriale e di dettaglio.

2.2 Sulla distanza dal centro abitato di Santa Barbara

Il sito di progetto, per stessa ammissione del proponente **“... dista dal cancello circa 50 metri dalla prima unità abitativa di Santa Barbara di Galatina ...”**.

⁴ Consiglio di Stato Sez. IV n. 7839 del 8 settembre 2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

È di palmare evidenza, pertanto, come la localizzazione impiantistica sconti delle evidenti criticità di carattere territoriale.

Tale circostanza impone, oltre ogni ragionevole dubbio – e con maggiore pregnanza – che le valutazioni e le determinazioni finali rese da ciascun Ente invitato ad esprimersi alla Conferenza di Servizi siano ispirate dal più generale “*principio di precauzione*” di derivazione comunitaria. In altri termini “... *Si rammenta in proposito che il principio di “precauzione” direttamente discendente dal Trattato Ue che, per ciò solo, costituisce criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia (per una definizione di quest’ultimo: “il cd. “principio di precauzione” fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.”- T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 20-01-2012, n. 665-; “la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato UE. L’applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali. “-T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 20-01-2012, n. 663-) ...”⁵.*

Se da una parte il proponente ha prodotto uno studio modellistico sulla dispersione degli inquinanti, allo stato sussistono i rilievi mossi da ARPA PUGLIA⁶ e, per l’effetto, **la condizione localizzativa escludente ai sensi del vigente Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali e Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani.**

Peraltro, si osserva che la proposta progettuale di che trattasi è riconducibile alla fattispecie delle “**Industrie insalubri**” di prima classe di cui al **Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie).**

Alla luce delle condizioni ostative sollevate da ARPA PUGLIA si ritiene di condividere gli orientamenti giurisprudenziali in materia, secondo cui “ ... *L’art. 216 del RD 27 luglio 1934, n.*

⁵ Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1272, del 4 marzo 2013

⁶ Parere prot. 42020 del 27/10/2022 formulato per la CdS convocata dalla Provincia di Lecce in data 12/12/2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

1265, nella formulazione vigente *ratione temporis*, per quanto di interesse, stabilisce che: “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. **La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;** la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre ... **L'art. 217 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 dispone: “quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale”.** Il Sindaco, pertanto, **agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale, chiamato a esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Ai sensi della suesposta normativa, egli è indubbiamente titolare di un'ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate "insalubri", il cui esercizio può avvenire in qualsiasi tempo, anche in epoca successiva all'attivazione dell'impianto industriale e può estrinsecarsi nell'adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, al fine di contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva ...”**⁷.

2.3 Su criteri localizzativi per l'installazione degli impianti di trattamento rifiuti

Preliminarmente si osserva che l'impianto proposto prevede il trattamento sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani, pertanto, si ritiene che l'esame dei criteri localizzativi debba verificare la rispondenza ad ambedue gli strumenti programmatici (Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali e Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani).

⁷ Consiglio di Stato Sez. V n. 10681 del 6 dicembre 2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

Al riguardo, si dà atto che la D.C.R. n. 68 del 14/12/2021 di approvazione del “Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate. (Deliberazione di Giunta regionale n. 1651 del 15/10/2021)” recita:

“... si prevede che la Giunta Regionale possa provvedere altresì all'approvazione di un eventuale aggiornamento dei criteri localizzativi del PRGRU, nell'ottica di garantire uniformità con i criteri localizzativi del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS), ad oggi in fase di consultazione VAS e di prossima approvazione ...”.

Tale armonizzazione dei criteri localizzativi ha visto il concreto perfezionamento con l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (D.G.R. 673 del 11/05/2022) e della D.G.R. 09/08/2022 n. 1165 del 09/08/2022 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Aggiornamento del documento “A.2. SEZIONE PROGRAMMATICA: RIFIUTI URBANI E RIFIUTI DEL LORO TRATTAMENTO 2.Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti” a seguito di DGR del 25 novembre 2021, n. 1908”.

Al contrario il proponente, nel documento SIA A01 “Quadro di Riferimento Programmatico”, in riscontro alla richiesta del Comitato VIA della Regione Puglia (prot. AOO_089_30/11/2021/17432) **espone una verifica del progetto rispetto a criteri localizzativi che, ad oggi, sono stati superati dall'approvazione del nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali e del documento di aggiornamento dei criteri localizzativi del PRGRU.**

La circostanza che qui ci occupa attiene alla fattispecie di modifica di autorizzazione di un impianto esistente, pertanto trova applicazione quanto di seguito riportato “ ... **L'assenza di alternative localizzative deve essere verificata su una scala territoriale sovracomunale adeguatamente rapportata all'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti** ... Nel caso di impianti esistenti, che non rispettano il vincolo escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione ...”⁸

⁸ D.G.R. 1165 del 09/08/2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

*2.3.1 Aree di pregio agricolo: zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (Ce) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE – **CRITERIO PENALIZZANTE***

Nelle aree agricole interessate dalle produzioni di qualità il criterio per l'insediamento di impianti per la gestione e smaltimento rifiuti è penalizzante (in coerenza anche con le recenti disposizioni del d.lgs. 36/2003 e smi) ed escludente limitatamente per gli impianti di incenerimento/coincenerimento (operazioni R1/D10).

Rispetto a tale criterio localizzativo si osserva che il sito ricade nella "... zona di produzione dei vini DOC denominata "Galatina" il cui disciplinare è stato approvato con D.M. 22/04/1997 (G.U. n. 104 del 17/05/1997) ..."⁹.

Non solo. Il lotto rientra nel territorio di competenza della DOP OLII "Terra d'Otranto" e della IGT VINI "Salento".

È di palmare evidenza che l'area vasta di riferimento sia particolarmente vocata per le produzioni agricole di pregio

È lo stesso proponente a riconoscere che il sito ricade nella fattispecie di questo criterio penalizzante e, per superare lo stesso, produce uno studio modellistico di dispersione degli inquinanti. Lo studio è stato puntualmente eccepito da ARPA PUGLIA¹⁰, pertanto, si ritiene sussistano i motivi penalizzanti alla localizzazione della proposta progettuale.

*2.3.2 Aree di classe acustica I, II o III ai sensi dell'art.1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997. – **CRITERIO PENALIZZANTE***

Il sito di progetto ricade, ai fini della zonizzazione acustica, nella **classe III "Aree di tipo Misto"**. L'impianto è ubicato nelle immediate prossimità al centro abitato di Santa Barbara, basti pensare che gli stessi proponenti dichiarano che "... Il sito dista dal cancello circa 50 metri dalla prima unità abitativa di Santa Barbara di Galatina: dallo studio modellistico delle ricadute non sussistono criticità che possano escludere l'insediamento; inoltre trattasi di un impianto che era già stato in precedenza autorizzato all'attività di recupero rifiuti ...".

⁹ Parere Provincia di Lecce – Ufficio Pianificazione Territoriale prot. 42367/2021 del 15/10/2021 reso in relazione alla Conferenza di Servizi convocata dalla Regione Puglia Sez. Autorizzazioni Ambientali – ID_VIA 665

¹⁰ Parere prot. 42020 del 27/10/2022 reso per la Conferenza di Servizi convocata dalla Provincia di Lecce in data 12/12/2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

Si richiama, sul punto, il **PARERE NON FAVOREVOLE** formulato dall'**U.O.S. Agenti Fisici del DAP di Lecce**¹¹, reso – tra l'altro – su una seconda versione di studio di impatto acustico, a riprova della ragguardevole pressione ambientale che detto impianto potrebbe esercitare rispetto all'agente fisico "RUMORE".

*2.3.3 Siti potenzialmente contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e le attività di caratterizzazione ambientale, nonché ogni adempimento successivo e/o necessario – **CRITERIO ESCLUDENTE***

Con riferimento alla circostanza sopra emarginata il proponente dichiara, nel documento SIA A01, "... La vecchia proprietà Soluzioni Ambientali srl era autorizzata allo stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel sito in questione; l'autorizzazione è stata revocata con determinazione provinciale n. 494 del 24/11/2017. A seguito della revoca la proprietà ha abbandonato il sito con diverse tipologie di rifiuti stoccati all'interno del capannone in un evidente stato di abbandono. L'attuale proprietà Entosal srl sta provvedendo in accordo con gli Enti (nulla osta Provincia di Lecce prot. N. 0047655/2021 del 18/11/2021) alla rimozione di suddetti rifiuti facendosi carico di tutte le spese necessarie al ripristino del sito (con caratterizzazione rifiuti ed avvio degli stessi a recupero/smaltimento). A monte delle operazioni di ripristino del sito sono stati eseguiti dei carotaggi in alcuni punti critici sulle aree esterne (ove comunque non erano presenti rifiuti); tali indagini non hanno evidenziato inquinamento del terreno carotato ...".

Tutto quanto sopra esposto e considerato, alla luce delle vicissitudini che hanno caratterizzato il sito, **allo stato si ritiene che non possa escludersi che le aree in questione siano state interessate da eventi di potenziale contaminazione**. Nel condividere quanto chiesto da ARPA PUGLIA¹² nel corso della conferenza di servizi del 12/12/2022 si ritiene che il sito, una volta

¹¹ "... Si conferma pertanto il parere negativo precedentemente espresso. Inoltre, nell'ipotesi che le emissioni sonore non rispettino i limiti di legge, ovvero in assenza della certezza della loro legittimità, si ha come portato che le BAT 17 e 18 siano inadeguate: non perché non siano valide, bensì perché si sarebbe dovuto affermare inequivocabilmente, innanzitutto e preliminarmente, che le emissioni siano rispettose dei limiti. Perché, in caso contrario, ciò implicherebbe azioni cogenti già immediatamente predisposte all'uopo e non ipotetiche come previsto nella relazione di applicazione delle BAT suddette¹⁰. Conseguentemente, si conferma anche il parere di inadeguatezza delle azioni programmate per l'applicazione delle BAT n. 17 e n. 18 ..."

¹² Estratto del verbale della CdS del 12/12/2022 "... In considerazione delle vicissitudini che hanno caratterizzato la storia del sito, ARPA chiede alla provincia di Lecce se siano stati effettuati dei sopralluoghi per la verifica dello stato delle aree che verranno



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

sgomberato dai rifiuti abbancati, debba essere oggetto di una indagine preliminare volta alla ricerca dell'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Il piano di lavoro dovrà essere presentato al Comune di Galatina per una preliminare condivisione e assenso.

Eventuali contaminazioni del sito, infatti, risulterebbero ostative al rilascio del provvedimento autorizzativo unico, configurandosi un criterio localizzativo escludente.

*2.3.4 Siti contaminati, tranne i casi per i quali il proponente, pur se non responsabile, provvede ad attuare le procedure e gli interventi di bonifica/messa in sicurezza e ogni adempimento successivo e/o necessario – **CRITERIO PENALIZZANTE***

Si rimanda a quanto già espresso al paragrafo 2.3.3

*2.3.5 Protezione Risorse Idriche. Misure di tutela quali-quantitativa (PTA art. 23 e 54 delle NTA) – **CRITERIO PENALIZZANTE***

Il sito in esame ricade in area di tutela quali-quantitativa degli acquiferi carsici.

Nel progetto, ai fini del trattamento dei reflui civili, è prevista la realizzazione di un impianto di trattamento degli stessi e scarico negli strati superficiali del suolo, ai sensi del R.R. 26/2011.

Per quanto occorrer possa si osserva che agli atti dello scrivente ufficio non risulta pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione allo scarico ai sensi del R.R. 26/2011.

*2.3.6 Destinazione urbanistica: ambiti a destinazione residenziale (Zone A - B - C) – **CRITERIO ESCLUDENTE***

Sebbene il sito non ricada nella fattispecie di questo criterio localizzativo escludente, si richiama quanto osservato al paragrafo 2.1 del presente documento.

interessate dalla nuova installazione. In assenza di tali verifiche ARPA suggerisce alla provincia di valutare l'opportunità di procedere con una verifica specifica. È evidente che le attività previste non possano partire in presenza di rifiuti irregolarmente abbancati o di sospetta contaminazione delle matrici ambientali. Gli intervenuti convengono sulla opportunità di un sopralluogo ricognitivo in loco, previa rimozione dei rifiuti ancora presenti ..."

SEDE UFFICI: Via Monte Bianco n. 20- Centralino: 0836/527311

C.F. 80008170757 – P.I. 02200200752

Posta certificata: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Sito istituzionale: www.comune.galatina.le.it



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

2.3.7 Aree caratterizzate da tessuto urbano discontinuo, principalmente residenziale – **CRITERIO ESCLUDENTE**

Sul punto il proponente dichiara, nel documento SIA A01 che “... Il sito dista dal cancello circa 50 metri dalla prima unità abitativa di Santa Barbara di Galatina: dallo studio modellistico delle ricadute non sussistono criticità che possano escludere l’insediamento; inoltre trattasi di un impianto che era già stato in precedenza autorizzato all’attività di recupero rifiuti ...”.

Si riporta lo stralcio della Carta tecnica regionale con uso del suolo declinato secondo legenda Corine Land Cover da cui è possibile evincere che il sito di progetto sia localizzato praticamente in adiacenza del centro abitato di Santa Barbara.




Figura 1 – Inquadramento del sito su Carta Uso del Suolo della Regione Puglia (fonte SIT PUGLIA)

SEDE UFFICI: Via Monte Bianco n. 20- Centralino: 0836/527311

C.F. 80008170757 – P.I. 02200200752

Posta certificata: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Sito istituzionale: www.comune.galatina.le.it



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI

Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

Non vi è chi non veda come l'areale di riferimento sia caratterizzato dalla presenza di un tessuto urbanistico di tipo residenziale (abitato di Santa Barbara), riconducibile – in astratto - alla fattispecie della classificazione "Continuosurbanfabric" del CORINE LAND COVER.

Una siffatta interpretazione del pattern territoriale di riferimento integrerebbe una condizione escludente alla localizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti.

2.3.8 Qualità dell'aria

Sul punto si rimanda integralmente al Parere ARPA PUGLIA prot. 42020 del 27/10/2022 ed alle criticità in esso sollevate in relazione allo studio modellistico di dispersione degli inquinanti.

Allo stato, infatti, le carenze/criticità dello studio modellistico del proponente fanno sì che permanga la condizione escludente alla localizzazione dell'impianto.

3 CONCLUSIONI

Appare essenziale evidenziare che il Comune nel procedimento *de quo* non deve essere completamente pretermesso dalle scelte pianificatorie incidenti sul suo territorio e che le motivazioni addotte al parere da formulare in conferenza di servizi devono caratterizzarsi da un onere di motivazione rafforzata tali da spiegare chiaramente ed inequivocabilmente gli effetti prodotti sulla pianificazione territoriale.

Pertanto, richiamata la parte narrativa di cui sopra, limitatamente a quanto di competenza del comune, si ritiene di esprimere **PARERE NON FAVOREVOLE** al P.A.U.R. di cui all'oggetto per le seguenti motivazioni:

- I. Il sito di intervento è qualificato dal vigente strumento urbanistico del Comune di Galatina (P.U.G.) come zona D1 "Insediamenti industriali esistenti". Le N.T.A. di riferimento per tale zona ammettono le seguenti destinazioni d'uso: "... impianti e laboratori industriali, impianti e laboratori artigianali, impianti di trasformazione di prodotti agricoli, uffici, abitazioni dei soli addetti alla custodia; è ammessa per tale uso una superficie massima di 120 mq per unità produttiva ovvero per ogni singola azienda insediata ...". **Da quanto sopra si rileva la mancata conformità della destinazione d'uso che si vuole imprimere al sito (un impianto di recupero e smaltimento rifiuti) rispetto alle previsioni delle NTA del PUG per la zona D1;**



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

- II. Il progetto di che trattasi è annoverabile tra le industrie insalubri di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico delle leggi Sanitarie¹³, la quale “... *comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni* ... Orbene, è lo stesso proponente a dichiarare che il sito dista “... *dista dal cancello circa 50 metri dalla prima unità abitativa di Santa Barbara di Galatina* ...”. **Se ne ricava una evidente criticità localizzativa, ragionevolmente escludente, per come meglio approfondita nei paragrafi di cui sopra;**
- III. L'area vasta in cui insiste il sito di progetto è particolarmente vocata alle produzioni agricole di qualità. A riprova di quanto asserito basti considerare come il territorio amministrativo di Galatina faccia parte della DOC VINI denominata “Galatina” (D.M. 22/04/1997 - G.U. n. 104 del 17/05/1997) ...”, DOP OLII “Terra d'Otranto” e IGT VINI “Salento”. Tale circostanza integra un criterio localizzativo PENALIZZANTE - confermato dallo stesso proponente - che ne riconosce criterio penalizzante. **A tal riguardo le prospettazioni di parte proponente in ordine alla dispersione degli inquinanti non risultano, allo stato, superare le ragguardevoli eccezioni di ARPA PUGLIA, così da ritenersi tuttora sussistenti i motivi a fondamento del CRITERIO PENALIZZANTE;**
- IV. Il sito di progetto ricade, ai fini della zonizzazione acustica, nella classe III “Aree di tipo Misto”. Sul punto sussiste il **PARERE NON FAVOREVOLE formulato dall'U.O.S. Agenti Fisici del DAP di Lecce**¹⁴, reso – tra l'altro – su una seconda versione di studio di impatto acustico, a riprova della preminente pressione ambientale che detto impianto potrebbe esercitare rispetto all'agente fisico “RUMORE”;
- V. Alla luce delle vicissitudini che hanno caratterizzato il sito, allo stato degli atti non è possibile escludere che l'area non sia stata interessata da potenziale contaminazione.

¹³ Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie

¹⁴ “... Si conferma pertanto il parere negativo precedentemente espresso. Inoltre, nell'ipotesi che le emissioni sonore non rispettino i limiti di legge, ovvero in assenza della certezza della loro legittimità, si ha come portato che le BAT 17 e 18 siano inadeguate: non perché non siano valide, bensì perché si sarebbe dovuto affermare inequivocabilmente, innanzitutto e preliminarmente, che le emissioni siano rispettose dei limiti. Perché, in caso contrario, ciò implicherebbe azioni cogenti già immediatamente predisposte all'uopo e non ipotetiche come previsto nella relazione di applicazione delle BAT suddette¹⁰. Conseguentemente, si conferma anche il parere di inadeguatezza delle azioni programmate per l'applicazione delle BAT n. 17 e n. 18 ...”



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

Concordando con gli orientamenti emersi nella conferenza di servizi del 12/12/2022 si ritiene che, in esito allo sgombero dei rifiuti abbancati, il lotto debba essere oggetto di una indagine preliminare volta alla ricerca dell'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Il piano di lavoro dovrà essere presentato al Comune di Galatina per una preliminare condivisione e assenso. **Eventuali contaminazioni del sito, infatti, risulterebbero ostative al rilascio del provvedimento autorizzativo unico, configurandosi un criterio localizzativo escludente;**

- VI. Come già sopra esposto, il sito di progetto è, ad ogni evidenza, adiacente all'ambito urbano di tipo residenziale di Santa Barbara. **Se ne ricava che, anche sotto il profilo dell'uso del suolo, una interpretazione sito specifica secondo la legenda Corine Land Cover farebbe emergere la presenza di un tessuto urbanistico riconducibile alla fattispecie della classificazione "Continuosurbanfabric" del CORINE LAND COVER, che integra un criterio escludente alla localizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti.**

In ragione di tutto quanto sopra esposto e, in considerazione che:

1. la giurisprudenza prevalente riconosce ***"... la legittimazione dei comuni, nei cui territori sono destinati ad essere collocati impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, ad impugnare i provvedimenti di approvazione dei relativi progetti, sia in quanto incidenti sulle destinazioni di zona e sulle caratteristiche del territorio (Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 2008, n. 5910), sia quali enti esponenziali della collettività che risiedono nell'ambiente comunale, perché, per un verso, la tutela dell'ambiente assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore di diversi beni della vita che nell'ambiente si collocano e, per altro verso, l'ambiente è un bene pubblico non suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario e multiforme (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3921). Né la legittimazione può essere subordinata alla prova puntuale della concreta pericolosità dell'impianto, essendo sufficiente una (ragionevole) prospettazione di temute ripercussioni sul territorio***



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

comunale collocato nelle immediate vicinanze dell'impianto da realizzare (Cons. Stato, sez. V, 16 settembre 2001, n. 5193; sez. VI, 5 dicembre 2001, n. 6657) ...¹⁵;

2. In relazione ai procedimenti autorizzativi in temi ambientali valgono le argomentazioni “ ... *recentemente svolte dalla Sezione nella sentenza n. 1761 del 14 marzo 2022 (cfr. il par. 12.9.1.), e con esse la consolidata giurisprudenza secondo cui, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti* ... ”¹⁶;

3. le peculiarità del progetto di che trattasi, sia in relazione alle tipologie di rifiuti oggetto di autorizzazione (molti dei quali pericolosi) e delle quantità annue che si prevede di gestire, obbliga tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi ad ispirare i propri contributi istruttori e determinazioni finali al più generale “*principio di precauzione*” “... *direttamente discendente dal Trattato Ue che, per ciò solo, costituisce criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia (per una definizione di quest'ultimo: “il cd. “principio di precauzione” fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.”- T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 20-01-2012, n. 665-; “la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato UE. L'applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i*

¹⁵ Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1058, del 5 marzo 2014

¹⁶ Consiglio di Stato Sez. IV n. 5670 del 7 luglio 2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

danni siano poco conosciuti o solo potenziali. “-T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 20-01-2012, n. 663-) ...”¹⁷.

4. le condizioni ostative sollevate da APRA PUGLIA, allo stato non superate, attengono ad una proposta progettuale che – a norma del Testo Unico delle leggi sanitarie – è riconducibile alla fattispecie delle Industrie Insalubri di prima classe. Al riguardo si ritiene di condividere gli orientamenti giurisprudenziali in materia, secondo cui “ ... L'art. 216 del RD 27 luglio 1934, n. 1265, nella formulazione vigente *ratione temporis*, per quanto di interesse, stabilisce che: “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. **La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.** Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre ... L'art. 217 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 dispone: “quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale”. Il Sindaco, pertanto, agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale, chiamato a esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Ai sensi della suesposta normativa, egli è indubbiamente titolare di un'ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate “insalubri”, il cui esercizio può avvenire in qualsiasi tempo, anche in epoca successiva all'attivazione dell'impianto industriale e può estrinsecarsi nell'adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività che

¹⁷ Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1272, del 4 marzo 2013



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, al fine di contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva ...¹⁸.

5. in tema di procedimenti autorizzativi ambientali “ ... **La giurisprudenza ha tuttavia ripetutamente affermato (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361) che, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio - economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione - zero; in particolare, è stato evidenziato che “la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cazioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste” (Cons. St, sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933) ...**” .

conclusivamente, fatti salvi i contributi di istruttori e determinazioni finali di tutti gli altri enti invitati ad esprimersi sulla tematica *de quo*, si insiste, per quanto di competenza, ad esprimere

¹⁸ Consiglio di Stato Sez. V n. 10681 del 6 dicembre 2022



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente, Verde e Arredo Urbano

PARERE NON FAVOREVOLE

al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) del progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina (LE), alla Via Degli Andriani, 12/A – fraz. Santa Barbara (N.C.T. Foglio 3, mappale 2018) – IPPC 5.1 e 5.5.).

Con osservanza.

APPENDICE DOCUMENTALE

- DOC 1. Parere ASL LECCE SISP LECCE prot. 224659 del 09.12.2022
- DOC 2. Parere ARPA PUGLIA prot. 42020 del 27/10/2022 formulato per la CdS convocata dalla Provincia di Lecce in data 12/12/2022
- DOC 3. Parere Provincia di Lecce – Ufficio Pianificazione Territoriale prot. 42367/2021 del 15/10/2021 reso in relazione alla Conferenza di Servizi convocata dalla Regione Puglia Sez. Autorizzazioni Ambientali – ID_VIA 665
- DOC 4. Verbale della CdS del 12/12/2022



ASL Lecce

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord
 Via Don Minzoni 8 - 73100 LECCE (LE)
 tel. / fax 0832 215578
 e-mail: sisp@ausl.le.it
 PEC: sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI LECCE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0048607/2022 del 12/12/2022
 Firmatario: ASL Lecce

Lecce 07.12.2022

**Al Dirigente Servizio Politiche
 di Tutela Ambientale
 PROVINCIA – Lecce
 dott. A. Arnò**

**Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27- bis del D. Lgs. 152/06, relativo al progetto di “ Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina, frazione Santa Barbara.
 Proponente: ENTOSAL s.r.l.
 Conferenza di Servizi per il giorno 12.12.2022**

Con nota protocollo n. 195790 del 14.11.2022 viene indetta Conferenza dei Servizi finalizzata al procedimento PAUR relativo ad un Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, da ubicare in Via degli Andriani nel Comune di Galatina – frazione Santa Barbara - individuata catastalmente al fgl. 3, p.lla 208, con destinazione prevista dal PUG comunale come Zona D1 – insediamenti industriali esistenti.

Questo Servizio, con parere prot. n. 154244 del 14.10.2021, aveva rilasciato il proprio contributo per il Servizio Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ritenendo non soddisfacente, per gli aspetti di esclusiva competenza, quanto relazionato dalla Società proponente e concludendo con la necessità che lo Studio di Impatto Ambientale fosse integrato con uno Studio Modellistico di ricaduta degli inquinanti, polveri e sostanze odorigene, naturalmente correlato ai recettori esistenti nell'intorno dell'impianto per un raggio di almeno 1 km..

Allo stato attuale, si prende atto della documentazione integrativa prodotta, con particolare riferimento allo “ Studio modellistico della dispersione degli inquinanti” – Rev, 00 datata Aprile 2022 e, richiamando in toto il parere già espresso, che si allega in copia, non si ritiene dover

aggiungere ulteriori considerazioni rimandando ai pareri degli Enti con competenza ambientale la verifica del raggiungimento di un elevato livello di protezione ambientale tale da rendere possibile la tutela del benessere e/o della salute della popolazione.

Si porta all'attenzione della Soc. Entosal che il presente parere è soggetto all'acquisizione di versamento per i diritti sanitari ai sensi del Tariffario regionale approvato con D.G.R. 13 Settembre 2011, n. 1984, da effettuare sul c.c. n. 17532730 intestato ad ASL Lecce, Dipartimento di Prevenzione – SISP.

Il compenso, non potendosi esprimere in voci tabulate, è calcolato a vacanza per un importo pari ad euro 462,72 corrispondenti a 8 ore.

Il Direttore del SISP Area Nord
Dott. Alberto Fedele





ASL Lecce

Puglia Salute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord
Via Don Minzoni 8 - 73100 LECCE (LE)
tel./fax 0832 215578
e-mail: sisp@ausl.le.it
PEC: sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Lecce 14.10.2021

Al Dirigente Servizio VIA/VinCA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Regione Puglia
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID_VIA 665 – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 2152706 ss.mm.ii. per il progetto di “ Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina, frazione Santa Barbara.
Proponente: ENTOSAL s.r.l.
Conferenza di Servizi ex art. 14 della L. 241/90 per il giorno 14.10.2021

Con nota acclarata al n. 141027 di protocollo di questo Servizio viene trasmessa la pratica concernente il procedimento di Autorizzazione Unica Regionale relativa ad un Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, da ubicare in Via degli Andriani nel Comune di Galatina – frazione Santa Barbara - individuata catastalmente al fgl. 3, p.lla 208, con destinazione prevista dal PUG comunale come Zona D1 – insediamenti industriali esistenti.

Viene indetta Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per la data odierna.

Questo Servizio ha proceduto all'esame della documentazione prodotta dalla Soc. Entosal, pubblicata sul sito web della Regione Puglia. Le risultanze a valle dell'istruttoria effettuata si riportano di seguito.

L'attività prevista nell'impianto Entosal sinteticamente si sostanzia in:

- Operazioni di recupero R13 di rifiuti pericolosi e non pericolosi; R12 selezione, cernita, riduzione volumetrica, accorpamento.
- Operazioni di smaltimento: stoccaggio D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi; ricondizionamento D14; raggruppamento D13.



- Attività di miscelazione in deroga a quanto previsto dall'art. 187-comma 1 – del D. Lgs. 152/06 e non in deroga.

L'impianto è localizzato in Zona D1 e nel raggio di 1 km. intorno lo stesso, come dichiarato in Relazione Tecnica, sono presenti attività produttive, case di civile abitazione, zone agricole.

L'attività proprosta nell'impianto Entosal è attività articolata di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi; in quanto tale l'esercizio della stessa è potenzialmente in grado di generare rischi per la salute sia dei lavoratori occupati nell'impianto quanto della popolazione residente e/o operante intorno lo stesso.

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto e sommariamente descritte, sia convogliate che aerodisperse, possono influire sulla qualità dell'aria; la gestione di sostanze pericolose residuali nei rifiuti trattati, specie in caso di cattiva gestione, può generare pericolo non solo per i lavoratori ma anche per la falda acquifera; lo stoccaggio dei rifiuti è in grado di favorire la colonizzazione di insetti e piccoli roditori con conseguente pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie locali. Ancora l'eventuale ricaduta di inquinanti sui suoli agricoli limitrofi può compromettere la qualità dei prodotti agricoli ivi coltivati, specie se destinati ad essere consumati crudi.

Nell'elaborato Sintesi non Tecnica, al paragrafo 13.3 – Sintesi degli Impatti – Componente Popolazione, relativamente agli impatti sulla popolazione, si afferma solo che *"tutti gli impatti hanno intensità molto bassa o trascurabile"*.

Nello Studio di Impatto Ambientale, elab. A03 – Quadro di Riferimento Ambientale, al cap. 4.5 Popolazione – sottocapitolo 4.5.3- Analisi degli Impatti circa la componente Salute Pubblica, si asserisce che: *"nella fase di esercizio non sono previsti processi che posso avere effetto sulla salute pubblica né sulla salute del personale che opera nello stabilimento"*.

Quanto riportato nelle conclusioni offerte dalla Soc. Entosal relativamente alla componente Salute Pubblica non può essere accettato per relationem da questo Servizio che ritiene necessario che tale aspetto sia ulteriormente sviluppato ed approfondito. A tal fine, in considerazione della vicinanza di civili abitazioni e di altre attività produttive, con lo scopo di poter escludere, in via preventiva e nel caso di specie, che l'esercizio dell'impianto possa generare ripercussioni negative sulla salute della popolazione per gli aspetti precedentemente richiamati, lo Studio di Impatto Ambientale deve essere integrato con uno Studio Modellistico di ricaduta degli inquinanti, polveri e sostanze odorigene, naturalmente correlato ai recettori esistenti nell'intorno dell'impianto per un raggio di almeno 1 km. e che tenga conto di eventuali impatti cumulativi con altre attività produttive limitrofe.



Il Direttore del SISPA Area Nord
Dott. Alberto Fedele

MINISTERO DELLA CULTURA
SABAP per le Province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

SEGRETERIA REGIONALE MIBACT Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO MERIDIONALE
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

ARPA Puglia - DAP Lecce
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL LECCE - Dipartimento di Prevenzione
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
direzione.generale@pec.aqp.it

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it

CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI
protocollo@cbuf.legalmail.it

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, relativo a progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina (LE), alla Via Degli Andriani, 12/A - fraz. Santa Barbara (N.C.T. Foglio 3, mappale 2018) - IPPC 5.1 e 5.5. Proponente: ENTOSAL S.r.l. (P.IVA 04936450289) Via Pigafetta, 40 - Grisignano di Zocco (VI). Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs. n.152/2006. Ulteriore rinvio a nuova data.

Con riferimento al suindicato progetto, lo scrivente Servizio, struttura provinciale (A.C.) cui compete l'adozione del provvedimento di PAUR, comunica che la seduta della Conferenza dei Servizi già fissata con nota prof. n. 44178/2022 del 10/11/2022 per il giorno 16/11/2022, a causa della temporanea indisponibilità di ARPA Puglia, comunicata con nota 77136 del 11/11/2022, è rinviata alle ore 10 del giorno lunedì 12/12/2022.


La riunione si terrà, secondo quando comunque consentito in via generale dall'art 14 ter della L. n. 241/90, tramite collegamento da remoto utilizzando la piattaforma "webex", digitando il link:

<https://provincialecce.webex.com/provincialecce-uj.php?MTID=m112b78f855caeb0a76773d42f199d055>

P.O. "Gestione Valutazioni Ambientali"

(Dr. geol. Giorgio Piccinno)

Il Dirigente del Servizio
(Avv. Antonio Arnò)





Documento firmato digitalmente

Spett.^{le} **PROVINCIA DI LECCE**
 Servizio Politiche di Tutela Ambientale
 e Transizione Ecologica
 Via Umberto I, 13
 73100 Lecce (LE)
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **ENTOSAL S.r.l.**
entosal@pec.entosal.it

ARPA Puglia
 Direzione Scientifica
 SEDE

OGGETTO: ID_VIA 665 - Proponente: Entosal srl. Procedimento ex art. 27- bis del D. Lgs. 152/2006 e smi per “Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina (LE), fraz. Santa Barbara, N.C.T. Fg. 3 mappale 2018, in Via Degli Andriani, 12/A - IPPC 5.1 e 5.5. Indizione della Conferenza di Servizi istruttoria VIA e contestuale indizione Conferenza di Servizi decisoria. **Parere ARPA Puglia**

Rif. Nota Provincia di Lecce prot. n. 37374 del 30.09.2022 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 66401 del 30.09.2022

In riscontro al procedimento in oggetto identificato, analizzata la documentazione prodotta dal proponente e pubblicata sul Portale di codesta Provincia di Lecce¹, si rappresentano per quanto di competenza, le valutazioni inerenti la compatibilità ambientale della proposta progettuale ai fini VIA. Le valutazioni inerenti gli aspetti AIA saranno resi successivamente in sede di conferenza dei servizi decisoria.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

- In merito allo studio di **coerenza** tra il progetto proposto e il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia (**PRGRS**) da cui ne deriva una condizione “**escludente**” relativa alla mancata valutazione della distanza² dell’impianto da centri abitati che deve essere inferiore alla *distanza minima di sicurezza*, il Proponente ha prodotto uno studio modellistico della dispersione degli inquinanti datato aprile 2022, dal quale emergerebbe la compatibilità del progetto con l’ambiente circostante. Tale studio modellistico per quanto rilevato nel contributo³ tecnico sviluppato dal Centro Regionale Aria (CRA) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia e a cui si rimanda nel merito, non può essere considerato accettabile così come sviluppato. **Permane pertanto la condizione escludente.**
- In ordine alla stima dei **potenziali IMPATTI** gravanti sulle componenti ambientali⁴ permane, a parere della Scrivente, una **valutazione** degli impatti **sottostimata** per la fase di esercizio per

¹ https://www.provincia.le.it/paur_entosal/

² distanza da centri e nuclei abitati [...] - PRGRS, pag. 23928 del BURP Regione Puglia n. 83 del 16.06.2015

³ parere CRA prot. n. 73348 del 26/10/2022

⁴ SIA Elaborato A03 *Quadro di Riferimento Ambientale*

molteplici matrici (emissioni in atmosfera⁵, salute pubblica⁵, suolo, ecc.). Si rileva inoltre che, nonostante la richiesta della scrivente Agenzia, **non sono state esplicitate le misure di mitigazione previste**. Il Proponente rimanda genericamente a “ [...] *interventi tecnico-progettuali ed organizzativi che consentono un’efficace mitigazione degli impatti conformemente alle B.A.T. di settore e alle norme specifiche di riferimento vigenti.*”

In merito alla stima dei potenziali impatti dovuti al **traffico veicolare** indotto nell’intorno dell’area in questione, il Proponente non ha recepito quanto richiesto con Parere ARPA Puglia prot. 71523/2021, ovverosia non ha stimato il traffico veicolare indotto a partire da un rilievo del traffico esistente lungo la S.P. 294, in entrambe le direzioni di marcia, in modo da conteggiare il numero di veicoli e mezzi pesanti provenienti sia da Nord che da Sud. **Permane quindi una sottostima dell’impatto collegato.**

In ordine alle **Emissioni in atmosfera** il proponente ha stimato che gli impatti collegati avranno un’intensità medio-bassa affermando⁶ che “[...] *l’impianto per caratteristiche tecniche e di lavorazione non produca sensibili emissioni in termini di polveri e odori all’esterno dell’impianto stesso*” e sostenendo tali valutazioni con un modello previsionale sulla dispersione degli inquinanti. Si rimanda nel merito alle valutazioni del CRA (Centro Regionale Aria) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia (prot. n. 73348 del 26/10/2022 in allegato alla presente) che evidenziano **la necessità di rivedere e rettificare lo studio previsionale sulla dispersione degli inquinanti.**

3. Per quanto riguarda le **TERRE E ROCCE DA SCAVO** il Proponente stima una produzione di materiale escavato di circa 370 metri cubi da avviare come **rifiuto** ad impianto autorizzato ai sensi della parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. A parere della Scrivente sarebbe preferibile gestire il materiale escavato quale sottoprodotto, secondo quanto previsto dal DPR 13 giugno 2017, n. 120 e s.m.i. favorendo l’utilizzo in siti esterni, fermo restando la verifica delle caratteristiche di qualità, ed ogni altro adempimento previsto ex Lege.

4. In merito all’agente **RUMORE** si riporta di seguito il **parere NON favorevole** formulato dall’U.O.S. Agenti Fisici del Dipartimento ARPA di Lecce.

A seguito del nostro precedente parere negativo⁷, motivato dalle imprecisioni ed errori di giudizio di cui era affetta la Relazione previsionale delle emissioni rumorose, che pregiudicavano le sue conclusioni e la rendevano decisamente errata, nel prosieguo dell’iter autorizzativo la ditta proponente, avendo revisionato e semplificato il progetto, ha trasmesso tra le varie integrazioni anche un nuovo documento acustico. Si rammenta che nell’analizzare la precedente stima previsionale⁸ si era rilevata l’incompletezza del censimento delle sorgenti sonore specifiche, causa di una sottovalutazione di livelli sonori emessi; a questo si aggiungeva che le emissioni calcolate erano già superiori ai limiti consentiti e che la tal cosa non era stata evidenziata solo perché vi era un’errata attribuzione della classe acustica; mancava poi per giunta la verifica del rispetto dei limiti di emissione, che si sarebbe dovuta in virtù dell’avvenuta classificazione acustica del territorio da parte del Comune di Galatina. Nel presente passaggio si è esaminata la relazione acustica

⁵ a pag. 61/75 dell’Elaborato A03 - *Quadro di Riferimento Ambientale* è riportato erroneamente che: “*I possibili impatti sulla salute pubblica non risultano significativi per l’assenza di recettori sensibili nelle vicinanze del cantiere, che sorgerà nel mezzo di un’area industriale*”. A circa 50 m dall’impianto infatti insiste il primo centro abitato.

⁶ cfr pag. 32 dell’Elaborato SIA Elaborato A03 *Quadro di Riferimento Ambientale*

⁷ ARPA Puglia – Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce – Servizio Territoriale, *Parere negativo*, Prot. n. 71072 del 15.10.2021.

⁸ G. Totaro, A. Santaloia, *Valutazione di impatto acustico previsionale*, Lecce, 17.05.2021



revisionata⁹ che, spiace constatare, continua a non soddisfare i requisiti di completezza e correttezza sia nella redazione sia nei calcoli. Intanto si osserva non sono riportati i dati necessari alla verifica di congruità dei risultati ottenuti, ossia le potenze sonore utilizzate come input nel programma di calcolo; in secondo luogo permane l'incompletezza del censimento delle sorgenti sonore, la cui deficienza per alcune è deducibile dalla mancanza di punti focali emissivi nella mappa delle isofoniche, focus emissivi che dovrebbero essere esterni al capannone (è il caso dei due gruppi elettrogeni, delle pompe asservite alla depurazione delle acque di processo, dell'impianto di aspirazione delle polveri); le altre, invece, non sono neppure citate né prese in considerazione (vedi l'impianto di climatizzazione, i mezzi in ingresso che si apprestano alla pesa e poi allo scarico e quelli adibiti alla movimentazione delle materie prime, ovvero alla messa in riserva temporanea). Pertanto, stante la vicinanza di un gruppo di abitazioni coi confini dell'area dell'azienda, area dove oltre alle operazioni interne al capannone ci saranno anche attività all'esterno (movimentazione, stoccaggio, carico e scarico); considerato che per i motivi sopradetti le emissioni sono state sottostimate; posta l'assenza di dati utili alla verifica di merito, invocato il principio di precauzione: non ci è dato di assentire alle conclusioni di compatibilità delle emissioni coi dettami legislativi cui i Tecnici giungono. Si conferma pertanto **il parere negativo** precedentemente espresso. Inoltre, nell'ipotesi che le emissioni sonore non rispettino i limiti di legge, ovvero in assenza della certezza della loro legittimità, si ha come portato che le BAT 17 e 18 siano inadeguate: non perché non siano valide, bensì perché si sarebbe dovuto affermare inequivocabilmente, innanzitutto e preliminarmente, che le emissioni siano rispettose dei limiti. Perché, in caso contrario, ciò implicherebbe azioni cogenti già immediatamente predisposte all'uso e non ipotetiche come previsto nella relazione di applicazione delle BAT suddette¹⁰. Conseguentemente, si conferma anche il parere di **inadeguatezza delle azioni programmate per l'applicazione delle BAT n. 17 e n. 18**.

5. Il **Piano di Monitoraggio Ambientale - All. C4 (PMA) rev. giugno 2022 non è stato aggiornato** per come richiesto nel parere ARPA Puglia prot. n. 71523/2021. Si ribadisce quanto già richiesto nella precedente valutazione.

Alla luce di quanto su esposto, allo stato la valutazione sulla compatibilità ambientale dello stabilimento resta **NON favorevole**. Si rimette per il prosieguo.

Il Dirigente

dott. geol. Oronzo Simone

**Il Direttore DAP Lecce e
UOC Servizio Territorio**
ing. Roberto Bucci

Il GdL

dott. Ivan Polo

ing. Riccardo Iennarelli

dott. Francesco Stefanazzi

ALLEGATI: parere specialistico prot. n. 73348 del 26/10/2022 del Centro Regionale Aria della Direzione Scientifica di ARPA Puglia

⁹ G. Totaro, A. Santaloia, *Valutazione di impatto acustico previsionale*, Lecce, 04.03.2022

¹⁰ L. Vecchiato, *Relazione applicazione BAT, Rev. 1*, Maggio 2022, p. 41-3



c.a. Direzione DAP LE
Direzione Servizi Territoriali LE

p.c. Direzione Scientifica

Oggetto: ID_VIA 665 - Proponente: Entosal srl. Procedimento ex art. 27- bis del D. Lgs. 152/2006 e smi per "Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina (LE), fraz. Santa Barbara, Fg. 3 p.lla 2018, in Via Degli Andriani, 12/A - IPPC 5.1 e 5.5. *Rif. pratica CRA_AA_97/2022.*

In riferimento alla pratica in oggetto, a seguito delle integrazioni richieste nel parere ARPA Puglia del 18/10/2021, prot. 71523, il Proponente con nota del 22/06/2022, ha trasmesso gli elaborati denominati:

- AIA ALL1. Relazione tecnica – rev. 1, maggio 2022;
- AIA ALL.2 Relazione applicazione BAT - rev. 1, maggio 2022;
- AIA ALL.4 Piano di monitoraggio e controllo - rev. 1, maggio 2022;
- Studio modellistico della dispersione degli inquinanti – rev. 0, aprile 2022;
- SIA A02 Quadro di riferimento progettuale - rev. 0, maggio 2022;
- SIA All C4 Piano di monitoraggio ambientale - rev. 1, maggio 2022;
- SIA A03 Quadro di riferimento ambientale- rev. 1, maggio 2022;
- SIA All B2 Piano di monitoraggio e controllo - rev. 1, maggio 2022;

Si riportano di seguito le osservazioni per la parte di competenza dello scrivente servizio.

1

AIA ALL.4 Piano di monitoraggio e controllo - rev. 1, maggio 2022

SIA All C4 Piano di monitoraggio ambientale - rev. 1, maggio 2022

Monitoraggio emissioni convogliate

Le emissioni convogliate prodotte dall'attività sono prodotte da due camini, uno a servizio delle linee produttive (camino 1), e uno servizio della cabina di lavorazione (camino 2).

Nella tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati, il proponente propone il seguente quadro emissivo:

Sigla punto di emissione	Origine emissione	Altezza punto di emissione	Quota dei punti di prelievo	Portata aeriforme [Nm ³ /h]	Parametro	VL (mg/m ³)	Metodo di misura	Sistema di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
Ec1	Linee di lavorazione			20.000 Nm ³ /h	Polveri	5	UNI EN 13284-1:2017	Filtro a maniche	Annuale
Ec2	Cabina di trattamento			3000 Nm ³ /h	TVOC	30	UNI EN 12619:2013/E C 1:2013	Carboni attivi	Annuale

Nel documento "Studio modellistico della dispersione degli inquinanti - REVISIONE 00 - Aprile 2022", al par. 4.10.2 il proponente dichiara che "Per il camino Ec1 partendo dai dati di campionamento su impianti simili, si sono considerati i valori di emissione alla sorgente derivanti dall'analisi con soglia di percezione

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it

olfattiva più bassa e concentrazione maggiore. Per il camino in questione si è preso come riferimento "Etilacetato", la cui concentrazione risulta pari a 7,2 mg/m³".

Data la probabile emissione di COV da questo camino, si propone di modificare la proposta di monitoraggio del Gestore come da tabella seguente:

Sigla punto di emissione	Origine emissione	Altezza punto di emissione	Quota dei punti di prelievo	Portata aeriforme [Nm ³ /h]	Parametro	VL (mg/m ³)	Metodo di misura	Sistema di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
Ec1	Linee di lavorazione			20.000	Polveri	5	UNI EN 13284-1:2017	Filtro a maniche	Semestrale
					TVOC	20	UNI EN 12619:2013		
Ec2	Cabina di trattamento			3000	TVOC	20	UNI EN 12619:2013	Carboni attivi	Semestrale

Nel PMC dovrà essere riportata una tabella con l'indicazione dei punti di emissione convogliata, le relative coordinate, le informazioni sull'accesso al punto di prelievo e relativa altezza ed i parametri monitorati in continuo ed in discontinuo.

Il PMC dovrà prevedere che nel report annuale il Gestore riporti sia il riepilogo dei controlli eseguiti, corredato dalle relative evidenze documentali, che la previsione di compilazione annuale del Catasto Territoriale delle Emissioni di cui alla D.G.R. n.180 del 18/02/2014.

Monitoraggio emissioni odorigene

Il Proponente, al par. "Tabella 1.6.5 – Monitoraggio emissioni odorigene" dichiara che "Considerata la risultanza della valutazione modellistica di dispersione degli inquinanti redatta da tecnico specializzato ad aprile 2022 che rileva la modesta concentrazione della componente odorigena, si propone di effettuare una campagna di campionamento di tipo annuale nei recettori individuati e laddove a seguito dei campionamenti (primo e secondo anno) non dovessero risultare sforamenti rispetto ai limiti normativi, in accordo con gli Enti si valuterà di stralciare il campionamento della concentrazione di odori."

Pur prendendo atto della proposta indicata, si rileva che le determinazioni effettuate in aria ambiente non possono essere valutate utilizzando le metodologie applicate alle emissioni diffuse da sorgente. Inoltre la determinazione della concentrazione di odore in aria ambiente, in maniera estemporanea e programmata, può fornire informazioni poco indicative delle reali ricadute al suolo delle emissioni odorigene prodotte da una sorgente. Pertanto, l'approccio proposto non viene utile ed efficace.

Si suggerisce, invece, all'A.C. di prescrivere l'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle sostanze odorigene al confine dello stabilimento (che preveda l'attivazione in automatico del campionamento olfattometrico a seguito di segnalazioni di molestia olfattiva e/o al superamento dei livelli di concentrazione rilevati da specifici sensori) qualora gli interventi impiantistici non dovessero rivelarsi sufficienti e/o dovessero emergere conclamati episodi di molestia olfattiva.

AIA ALL. 2 Relazione applicazione BAT - rev. 1, maggio 2022

La BAT 12 prevede che "Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA: 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: aria@arpa.puglia.it

- un protocollo contenente azioni e scadenze,
- un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10,
- un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze,
- un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: *identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.*”

Il Gestore non ha prodotto il Piano di Gestione degli odori, dichiarando che “L’organizzazione esercita le attività di trattamento all’interno dell’opificio per minimizzare il rischio di emissioni diffuse accidentali”. Tale affermazione non appare tuttavia confacente a quanto richiesto dalla BAT12 che risulta, pertanto, non applicata.

Studio modellistico della dispersione degli inquinanti – rev 0, aprile 2022

La simulazione modellistica per la valutazione dell’impatto odorigeno e dell’impatto sullo stato della qualità dell’aria ambiente è stata condotta con il software MMS CALPUFF, fornito dalla Maind srl.

Scenario emissivo

Il proponente ha considerato le sorgenti puntuali rappresentate dai camini Ec1 ed Ec2.

Le stime emissive relative alla specie odore e agli inquinanti convenzionali (polveri e TVOC) sono state effettuate a partire da dati di campionamento su impianti simili. Il proponente ha allegato i relativi rapporti di prova. Per Ec1 le emissioni sono state considerate costanti su tutto il periodo di simulazione, mentre per Ec2 è stato considerato uno specifico profilo di modulazione oraria (camino attivo dalle ore 7 alle ore 16 per 365 giorni/anno).

3

Componente odorigena

Come già evidenziato sopra, nel piano di monitoraggio e controllo, la componente odorigena risulta associata al solo camino Ec2 (come TVOC). Nello studio modellistico l’emissione odorigena viene attribuita sia al camino Ec1 che al camino Ec2. In particolare per il camino Ec1, a partire da misure effettuate in un impianto simile, il proponente ha utilizzato l’analita Etilacetato che presentava il valore di concentrazione maggiore ($7,2 \text{ mg/m}^3$), rapportando la rispettiva soglia bassa di percezione ($0,0196 \text{ mg/m}^3$) al valore di 1 UO/m^3 . Per ottenere l’emissione espressa in OU/sec , il dato di concentrazione di odore così ottenuto è stato moltiplicato per la portata del camino. Per il camino Ec2, essendo i valori campionati sull’impianto simile tutti al di sotto del limite di rilevabilità, il proponente ha utilizzato l’analita Butilacetato che presentava il valore più basso della soglia di percezione ($0,003 \text{ mg/m}^3$) e un valore di concentrazione pari al limite di rilevabilità ($0,5 \text{ mg/m}^3$). L’emissione espressa in OU/sec è stata ottenuta in analogia al calcolo effettuato per il camino Ec1.

Inquinanti convenzionali

Sempre nel piano di monitoraggio e controllo, l’emissione di polveri risulta associata al solo camino Ec1, mentre l’emissione di TVOC al solo camino Ec2.



Lo studio modellistico, nella definizione dello scenario emissivo, rispecchia quanto definito nel PMA. Il proponente dichiara, anche in questo caso, di aver utilizzato i dati di campionamento provenienti da un impianto simile (e ne allega i rapporti di prova). Dato che nei citati rapporti di prova ci sono campionamenti che non riportano un dato univoco di concentrazione, sia per la specie polveri che per la specie TVOC, non si comprende con quali valori di concentrazione sia stato ricavato il dato, espresso in grammi/sec, riportato nelle tabelle a pagina 70 e 71 dell'elaborato.

Per valutare l'impatto sulla qualità dell'aria nelle condizioni più cautelative, il proponente deve ripetere la simulazione considerando come scenario emissivo, sia per la specie PM10 normata dal D.lgs 155/2010, sia per il TVOC, il valore limite proposto dallo stesso nel PMC.

Meteorologia

Il modello di dispersione è stato alimentato con un input meteorologico tridimensionale elaborato su base annuale e riferito al 2021. Tale input è stato fornito dalla società Maind srl e prodotto con il codice diagnostico CALMET.

Il dominio meteorologico risulta centrato sull'impianto con una estensione orizzontale di 20kmx20km e un passo di griglia pari a 1000m.

Il Proponente, allegando il report prodotto dalla Maind, ha fornito tutte le informazioni circa le stazioni meteorologiche utilizzate per ricostruire la meteorologia sull'area di studio, indicando le stazioni SYNOP ICAO (International Civil Aviation Organization) di superficie e profilometriche (Lecce e Galatina) e le stazioni di superficie locali (Lecce e Galatina della rete ARPA) considerate.

La rosa dei venti prodotta estraendo i dati anemologici in un punto in prossimità dell'impianto, per il quale sono state indicate le coordinate, risulta coerente con quanto atteso nell'area in esame.

Nello stesso punto, il Proponente ha fornito l'analisi statistica delle frequenze del vento, suddivise per classi di velocità e direzione, dei dati di temperatura e precipitazione, e ha fornito una statistica delle variabili micrometeorologiche, quali altezza dello strato limite ("giorno tipo" su base stagionale), classi di stabilità, lunghezza di Monin-Obukhov (LMO), velocità di attrito superficiale (U^*), velocità convettiva di scala.

Dispersione

Lo studio di dispersione è stato condotto con il modello CALPUFF. La configurazione generale utilizzata per la simulazione degli impatti, sia per la componente odorigena sia per gli inquinanti convenzionali, è la stessa. Il proponente ha fornito una descrizione dettagliata del modello CALPUFF e del "metodo delle calme di vento" indicando, per quest'ultimo, il valore soglia considerato (0.5m/s).

Il proponente ha inoltre dichiarato di aver attivato il *building downwash*, mediante l'esecuzione dell'utility BPIP integrata in MMS Calpuff, introducendo gli oggetti definiti come muro perimetrale, capannone lavorazioni ed uffici ed indicandone le caratteristiche geometriche.

Relativamente alla configurazione di griglia del modello, il proponente dichiara di aver utilizzato una griglia di calcolo pari a 20x20km² e passo di 1000m e una griglia di salvataggio innestata in quella di calcolo con un fattore di nesting pari a 50. Nella tabella riportata a pagina 32 e nell'immagine riportata nella pagina precedente, il dominio di calcolo risulta contenuto nel dominio meteorologico con una estensione

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA: 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: aria@arpa.puglia.it



di 19x19km² e passo di 1000m, mentre il grigliato di salvataggio, contenuto in quello di calcolo, risulta avere una estensione di 2x2km² e passo di 20m (con fattore di nesting pari a 50).

Di seguito le osservazioni specifiche per specie simulata.

Componente odorigena

La valutazione degli impatti odorigeni è stata eseguita secondo la vigente normativa sugli odori della Regione Puglia (L.R. n.32/2018 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”).

Per la componente odorigena il proponente ha precisato di aver utilizzato un *peak to mean ratio* pari a 2.3.

Il Proponente ha individuato 4 recettori attorno all’impianto, dichiarando di averli scelti in un raggio di 5km. Il recettore più vicino, rappresentato dall’sito denominato “Abitazione” è posto a circa 50m, al limite meridionale della frazione denominata Santa Barbara, mentre quello più lontano, indicato come “Azienda Agricola”, è posto a circa 400m dai confini dell’impianto. Ai fini della valutazione di accettabilità dell’impatto olfattivo, secondo quanto indicato nella L.R. 32/2018, ad ogni recettore deve essere associata la classe di sensibilità, riportando tali punti sulla carta d’Uso del Suolo del comune di appartenenza.

Il proponente non ha ottemperato a tale indicazione, riferendosi, esclusivamente nel testo, al PUG comunale.

Si chiede di integrare l’elaborato riportando i recettori su una carta tematica di uso del suolo.

La scelta del passo della griglia di salvataggio è coerente con quanto indicato nell’Allegato tecnico della L.R. n.32 del 2018.

5

Si prende atto dello studio prodotto dal proponente. Tuttavia, qualora dovessero conclamarsi episodi di molestia olfattiva, si indica alla A.C. la necessità di prevederne la riformulazione utilizzando valori di emissione dalle sorgenti derivanti dalle misure previste dai PMC e PMA.

Inquinanti convenzionali

Relativamente alla simulazione degli inquinanti convenzionali il proponente dichiara di aver attivato il calcolo della deposizione secca e umida.

Il proponente ha mostrato le mappe di concentrazione al suolo delle specie simulate (PM10, PM1 e VOC), utilizzando quali indicatori la media annua e il 90,4° percentile della media giornaliera per il PM10, la media annua per il PM1 e COV. Per gli stessi indicatori ha mostrato anche le mappe di deposizione.

Non è stata effettuata la valutazione della conformità dell’impatto prodotto dall’impianto agli standard di qualità dell’aria prescritti dal D.lgs. 155/2010, considerando le concentrazioni di fondo relative all’area in esame.

Si chiede pertanto di ripetere la simulazione considerando, per le polveri (considerate come PM10) emesse dal camino Ec1 e per i TVOC emessi dal camino Ec2, i limiti emissivi indicati nel PMC.

Relativamente al PM10, la scrivente coglie l’occasione per rammentare che la valutazione della conformità dell’impianto agli standard di qualità dell’aria (D.lgs 155/2010) dovrà essere effettuata

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA: 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: aria@arpa.puglia.it

tenendo conto dei livelli di inquinamento di fondo già presenti nell'area di interesse, sommando, quindi, i valori di concentrazione misurati presso una centralina di monitoraggio di tipo background posta in prossimità dell'impianto (Galatina ITC). La valutazione della conformità alla normativa vigente dovrà essere condotta relativamente sia agli indicatori di breve che di lungo periodo, come di seguito illustrato.

Per quanto riguarda il Limite di 24h per la protezione della salute umana (PM10), il proponente dovrà:

- A) Elaborare la mappa del 90.4 percentile calcolato sulla serie annuale della concentrazione media annuale modellata per il SOLO impianto;
- B) Mostrare la mappa precedente e sul punto di massima ricaduta esterno all'impianto estrarre la serie annuale delle concentrazioni orarie modellate per il solo impianto;
- C) a partire dalla serie precedente calcolare la serie annuale delle medie giornaliere modellate per il solo impianto;
- D) calcolare la serie annuale delle medie giornaliere (denominata di seguito SERIE SOMMA) ottenuta dalla somma tra le medie giornaliere modellate per il solo impianto e le medie giornaliere misurate nello stesso anno dalla centralina di fondo;
- E) rappresentare su uno stesso grafico:
 - 1) la serie annuale delle concentrazioni medie giornaliere modellate per il solo impianto,
 - 2) la serie annuale delle medie giornaliere misurate dalla centralina di fondo,
 - 3) la SERIE SOMMA,
 - 4) la retta relativa al valore limite giornaliero per il PM10;
- F) Conteggiare numero di superamenti del valore limite giornaliero della serie SOMMA.

6

Per quanto riguarda il Limite annuale (PM10), il proponente dovrà:

- A) Elaborare la mappa della concentrazione media annuale modellata per il SOLO impianto;
- B) Mostrare la mappa del punto precedente e sul punto di massima ricaduta esterno all'impianto estrarre il valore della concentrazione media annuale per il solo impianto;
- C) Calcolare la somma tra la concentrazione media annuale modellata ricavata dal punto precedente e la concentrazione media annuale misurata dalla centralina di fondo nello stesso anno;
- D) Confrontare la suddetta somma con il valore limite annuale.

Pertanto la scrivente si riserva di esprimersi sui risultati, in attesa delle integrazioni richieste.

Il Dirigente Responsabile
Centro Regionale Aria
Dott. Domenico Gramegna

GdL:

Dott. L. Angiuli, Dott.ssa A. Morabito, Dott.ssa A. Tanzarella

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA: 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: aria@arpa.puglia.it



PROVINCIA DI LECCE
Servizio Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica

Ufficio Pianificazione Territoriale

Lecce, 15 ottobre 2021

Risp. a nota n. 13506 del 20/09/2021
Allegati: _____
Tel. 0832/683805

Nota inviata solo a mezzo PEC, ai sensi dell' art. 48 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii.,

Al Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e VlnCA della Regione Puglia
Via Gentile, 52
70126 - BARI
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: ID_VIA 665 – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. per il progetto di “Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina (LE), fraz. Santa Barbara, Fg. 3 p.la 2018, in Via Degli Andriani, 12/A - IPPC 5.1 e 5.5.”

Conferenza di Servizi ex art.14 co.1 della L n. 241/90 e ss.mm. e ii e dell'art.15 della L.R. n. 11/2001 ss.mm. e ii prevista per il giorno 14/10/2021

Proponente: ENTOSAL S.R.L.

Parere di compatibilità con gli indirizzi del PTCP

1. PREMESSE

Con nota prot. n. 13506 del 20/09/2021 trasmessa a mezzo PEC, acquisita al protocollo provinciale n. 38079 del 20/09/2021, codesta Sezione ha comunicato la Convocazione della Conferenza di Servizi ex art.14 co.1 della L n. 241/90 e ss.mm. e ii e dell'art.15 della L.R. n. 11/2001 ss.mm. e ii prevista per il giorno 14/10/2021 e finalizzata, con riferimento all'intervento in oggetto,:

- all'esame degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;
- all'esame del progetto e del SIA;
- alla ricognizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto.

Questo Servizio, pertanto, ion quanto responsabile della gestione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ha svolto l'istruttoria della proposta progettuale finalizzata all'espressione di un parere in merito alla compatibilità dell'intervento con gli Indirizzi del PTCP vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 24/10/2008.

L'istruttoria è stata svolta sulla base della documentazione progettuale in formato digitale (.pdf) sottoscritta digitalmente, resa disponibile per il download da codesta Sezione all' indirizzo internet

<http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

Dall'esame della documentazione resa disponibile sono state tratte le risultanze appresso riportate.

Il progetto in argomento prevede l'installazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi in un lotto situato in via degli Andriani 12/A, nel comune di Galatina fraz. Santa Barbara (LE) e censito in Catasto al foglio n. 3, p.la n. 208.

Nel Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) vigente del Comune, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.62 del 06/12/2005, l'area oggetto dell'intervento è tipizzata (cfr. Tav. 6.1.1) come “ZonaD1 - Insediamenti industriali esistenti”; tanto in ragione del fatto che sul lotto in argomento preesiste già una struttura impiantistica destinata all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti che è stata oggetto di una pregressa autorizzazione, intestata alla precedente proprietà, rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente e Polizia Provinciale della Provincia di Lecce n. 379 del 19.02.2010.

L'area dell'impianto è ubicata a Sud-Est dell'abitato di Santa Barbara (frazione di Galatina) ed è facilmente raggiungibile tramite la S.P. 294 che collega Santa Barbara alla S.S. 101. L'impianto esistente si sviluppa su una superficie di circa 15.000 mq sulla quale insistono aree di pertinenza esclusiva, così suddivise:

- Piazzale e aree esterne di manovra circa 12.000 mq;

- Superficie verde 1.000 mq;
- Superficie coperta (capannone) 2.123,55 mq.

L'attuale proprietaria, Entosal S.r.l., intende realizzare nell'area in argomento un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi mantenendo inalterata la superficie utile del lotto dello stabilimento esistente.

Rispetto all'assetto impiantistico esistente, con la proposta progettuale oggetto del presente parere, la Ditta Entosal propone, in estrema sintesi, i seguenti interventi (cfr. elaborato "AIA – All01 – Relazione Tecnica"):

- aumento della capacità di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
- introduzione di importanti modifiche impiantistiche per la lavorazione dei rifiuti plastici e metallici pericolosi e non pericolosi;
- autorizzazione al trattamento di nuovi codici CER, in aggiunta a quelli per cui già risultava autorizzato, con inserimento di operazioni di lavorazione sia per lo smaltimento [D15] [D14][D13] che per il recupero [R3][R4]; [R13] [R12];
- realizzazione di una costruzione adibita ad ufficio/spogliatoio/bagni a servizio dell'impianto con superficie coperta complessiva di circa 160 mq.

2. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON GLI INDIRIZZI DEL PTCP

Si premette che l'istruttoria è fondata sul PTCP approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 24/10/2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 15/01/2009, considerando che le prescrizioni stabilite dalla Regione Puglia con la D.G.R. n. 1378 del 22/07/2008 ai fini della verifica di compatibilità del PTCP con le politiche di pianificazione regionale dispongono che:

"In caso di conflitto tra le norme contenute negli obiettivi, nelle strategie, nelle azioni e negli indirizzi per la pianificazione comunale indicate nei capi '3.1.2 - Salubrità', '3.1.3 - Diffusione della naturalità', '3.1.4 - Energie rinnovabili', '3.1.5 - Prevenzione dei rischi', '3.1.6 - Infrastrutture sociali' e gli atti di pianificazione regionale, prevalgono le disposizioni contenute negli stessi atti di pianificazione".

Dette prescrizioni sono state integralmente recepite nella deliberazione n. 75 del 24/10/2008 del Consiglio Provinciale con la quale è stato definitivamente approvato il PTCP.

Indirizzi del PTCP

Tutto ciò premesso, nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale l'area oggetto della presente proposta progettuale è interessata dalle seguenti indicazioni, riportate nella carta di sintesi denominata "ptcp05":

- 1) *"espansione potenziale del vigneto";*
- 2) *"fascia di approvvigionamento idrico".*

Indirizzi del PTCP

1) *espansione potenziale del vigneto*

Per le aree indicate come "Espansione potenziale del vigneto" (i cui indirizzi sono riportati nelle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 3.3.2.2) il PTCP propone di valorizzare l'attività agricola ed in particolare la viticoltura, attraverso *"...interventi che consentano di utilizzare al meglio gli spazi di ampliamento del potenziale produttivo del settore"* e un'azione di *"...progettazione di specifici circuiti che consentano la sosta in cantine che siano allo stesso tempo piacevoli luoghi di degustazione ed acquisto anche al minuto e collocate, ad esempio, nelle ville, nei villini e casini o nei centri antichi che si incontrano lungo il percorso"*.

2) *Fascia di approvvigionamento idrico*

Per le aree ubicate all'interno della *"Fascia di approvvigionamento della falda"*, (che rappresenta la fascia più interna delle tre fasce individuate nel PTCP in base alla tendenza all'espansione dell'infiltrazione delle acque salse all'interno della falda acquifera utilizzata per l'approvvigionamento idrico), l'art. 3.1.2.8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP stabilisce che, all'interno della suddetta fascia, *"si potrà concentrare il maggior prelievo delle acque dalla falda profonda controllandone la profondità di emungimento"*.

Valutazioni di compatibilità

1) Agricoltura di eccellenza – espansione potenziale del vigneto

Sul tema dell'agricoltura di eccellenza, nel vigente PTCP, oltre agli indirizzi finalizzati alla salvaguardia dei vigneti esistenti (ovviamente quelli destinati alla produzione vitivinicola di qualità), vi è anche la prefigurazione di uno scenario di *"espansione potenziale evoluzione delle superfici viticole"*, rappresentato in un apposito elaborato cartografico, basato sulla trasformazione in vigneto dei seminativi presenti nella carta dell'uso del suolo del 1959 e ricadenti negli ambiti territoriali storicamente caratterizzati dalla presenza della vite, secondo un principio di contiguità spaziale e

seguendo una tendenza consolidata nel Salento, quella cioè di non procedere all'espianto di una coltura arborea (per esempio l'olivo) per reimpiantarne un'altra, ma di trasformare superfici arative libere.

Per "scenario" il Piano intende l'individuazione di una possibile, desiderata o meno, evoluzione di un dato fenomeno qualora si verificano determinate circostanze.

Uno dei principali ostacoli allo scenario di espansione del vigneto ipotizzato nel PTCP è rappresentato, però, dal regime di contingentamento delle superfici vitate, che è stato prorogato fino alla data del 31/12/2030 dal D.M. 15/12/2015 e che, salvo alcune eccezioni, limita notevolmente l'impianto di nuovi vigneti.

Nel caso in specie, peraltro, l'area in argomento è tipizzata nel PUG vigente come "ZonaD1 - *Insedimenti industriali esistenti*" ed è già sede di una preesistente struttura impiantistica destinata all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti e, pertanto, risulta altamente improbabile una sua conversione ad area per la coltivazione del vigneto; peraltro il territorio circostante il lotto è caratterizzato dalla presenza di aree urbanizzate (frazione di Santa Barbara), cave in uso per la produzione di materiale inerte, aree incolte e appezzamenti di terreno coltivati per lo più a seminativo senza la presenza di grandi estensioni di vigneti che possano consentire il perfezionamento dello scenario ipotizzato nel PTCP.

Pertanto, in merito allo specifico tema dei vigneti esistenti, per l'intervento proposto non emergono elementi di contrasto con gli indirizzi del PTCP.

2) Fascia di ricarica della falda

Con riferimento al tema specifico dell'approvvigionamento idrico, si evidenzia, preliminarmente, che l'impianto in argomento è collegato all'acquedotto esistente su via degli Andriani e non necessita di realizzazione di nuove opere di captazione dalla falda.

Ad ogni buon fine si evidenzia che gli aspetti relativi alla salvaguardia della falda, e, più in generale, al ciclo delle acque, per quanto detto in precedenza sono prevalenti le norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, alle quali si fa espresso rinvio, tenuto conto che le disposizioni contenute in detto Piano di settore sono diverse rispetto agli indirizzi del PTCP.

Ciò posto, tuttavia, nello spirito di fattiva collaborazione, si evidenzia quanto segue.

Dall'analisi dell'elaborato del vigente PTA "Tav. B - *Aree di Vincolo d'Uso degli Acquiferi*" risulta che l'area oggetto dell'intervento ricade in "Aree di tutela quali-quantitativa"; per dette aree valgono le misure di cui al par.fo 3.2.12 dell'"All. 14 - *Programma delle misure*" dello stesso PTA che definiscono specifici criteri da rispettare nei prelievi idrici perché possa essere autorizzato l'emungimento.

Pertanto, sul tema specifico del ciclo delle acque, la compatibilità con il PTCP **resta subordinata** alla previa verifica e rispetto delle norme contenute nel vigente PTA.

Con riferimento, infine al tema specifico dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi si evidenzia che nel PTCP vigente, in considerazione della sua data di realizzazione e di approvazione, non è presente una mappa riportante gli ambiti carta delle "zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti" aggiornata alle previsioni del vigente Piano regionale dei Rifiuti speciali approvato con la D.G.R. n. 1023 del 19/05/2015 (pubblicata BURP n. 83 del 12/11/2013).

Tuttavia, sempre nello spirito di fattiva collaborazione, il Servizio scrivente ha effettuato una prima verifica per accertare se la localizzazione dell'impianto rientrasse tra le aree escluse sulla base dei criteri definiti al capitolo cap. 16) del Piano regionale dei Rifiuti speciali approvato con la D.G.R. n. 1023 del 19/05/2015.

Da questa verifica è emerso che potenziali criticità in merito alla localizzazione dell'impianto possono derivare:

- dall'eccessiva vicinanza al nucleo abitato della frazione di Santa Barbara (circa 100-150 m), così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/92 e ss. mm. e ii., con la Deliberazione della Giunta comunale di Galatina n. 54 del 01/03/2016;
- dal fatto che il lotto ricade nella zona di produzione dei vini DOC denominata "Galatina" il cui disciplinare è stato approvato con D.M. 22/04/1997 (G.U. n. 104 del 17/05/1997).

Su rileva, inoltre che:

- sul lotto in argomento insiste già un impianto di trattamento dei rifiuti per il quale, con Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente e Polizia Provinciale della Provincia di Lecce n. 379 del 19.02.2010, era stata rilasciata la prescritta autorizzazione all'esercizio;
- che al par.fo 16.2 del Piano regionale dei Rifiuti speciali approvato con la D.G.R. n. 1023 del 19/05/2015, è stabilito testualmente "Nel caso di impianti esistenti, che non rispettano il vincolo escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione. Potrà essere consentito l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del vincolo e previsto idonee misure di mitigazione/compensazione anche fra quelle di cui al cap. 18, relativamente alla componente interessata dal vincolo".

Pertanto, a parere di questo Servizio, è necessario che gli Uffici/Enti competenti (ARPA, ASL, Sezione Autorizzazione Ambientali, ecc..) tenuto conto anche delle modifiche proposte rispetto all'assetto impiantistico esistente indicate nelle

premesse, valutino se le misure di mitigazione indicate nella proposta progettuale dalla Ditta ENTOSAL siano sufficienti a garantire la permanenza dell'impianto di progetto sul lotto in argomento senza apprezzabili rischi per la salute pubblica.

Conclusivamente, per quanto innanzi esposto, l'intervento in oggetto, per quando dedotto dall'istanza e nei limiti delle competenze di questo Ente e delle previsioni del PTCP, può ritenersi **COMPATIBILE** con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale **A CONDIZIONE CHE** siano verificate e rispettate le norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia e **fatte salve** le ulteriori valutazioni e determinazioni degli Enti competenti in materia di rifiuti, emissioni in atmosfera, di scarichi e, in linea generale, degli enti preposti alla salvaguardia della salute pubblica e di soggetti terzi.

Il Dirigente
ing. Stefano Zampino

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 12/11/2022**

Procedimento	Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (PAUR)
Progetto	Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina (LE), alla Via Degli Andriani, 12/A – fraz. Santa Barbara (N.C.T. Foglio 3, mappale 2018) – IPPC 5.1 e 5.5.
Comune interessato	Galatina
Tipologia VIA	<i>D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II – All. IV</i> (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano), voci: <ul style="list-style-type: none">- r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);- t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare (omissis) con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);- z.a) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;- z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.
Proponente	ENTOSAL S.r.l. (P.IVA 04936450289) Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (Vicenza).

Con nota protocollo n. 33834 dello 07/09/2022 il servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, in qualità di Autorità competente (A.C.), ha indetto Conferenza dei Servizi decisoria finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto richiamato in epigrafe, che sarà comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla sua realizzazione ed esercizio, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA. La seduta iniziale della Conferenza, originariamente fissata per il giorno 18/10/2022, è stata differita, giusto successive note n.38314/2022 e n. 44537/2022, al 12/12/2022.

La riunione si svolge in modalità telematica, con accesso "da remoto", secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che i partecipanti, stanti le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale.

Presiede la Conferenza dei Servizi, in sostituzione del Dirigente del Servizio, avv. Antonio Arnò, il responsabile della P.O. "Gestione Valutazioni Ambientali" dr. Giorgio Piccinno.

Il Presidente effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, alla luce delle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, che ciascun Ente o Amministrazione partecipa alla Conferenza di Servizi tramite unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); il soggetto partecipante in sostituzione del rappresentante legale dell'Amministrazione deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Viene precisato che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per la Provincia di Lecce - Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Trans. Ecologica:
 - Dr. Giorgio Piccinno (responsabile P.O.)
 - Dr. Salvatore Francioso (responsabile P.O.)
- per la società proponente ENTOSAL S.r.l.:
 - Egidio Ricciardi (Rappresentante legale)
 - Ruzzon Vania (Progettista/consulente)
 - Dr. Gabriele Martina (consulente)
 - Dr. Elios Sanapo (consulente)
 - Dr. Gabriele Totaro (consulente)
 - Ing. Alessandro Santaloia (consulente)
- per ARPA Puglia – DAP Lecce:
 - Dr. Oronzo Simone (Dirigente)
 - Dr. Riccardo Iennarelli (Funzionario)
 - Dr. Ivan Polo (Funzionario)
- per il Comando Provinciale Vigili del Fuoco
 - Ing. Antonio Panaro (Comandante)

Alle ore 10:20 non risultano intervenuti alla seduta altri Enti.

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza precisando che trattasi della prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria prevista dal co. 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., riportante la disciplina del P.A.U.R..

La società proponente ha indicato l'elenco delle autorizzazioni/titoli richiesti nell'ambito del PAUR (vedasi "Istanza ex art.27bis – Provvedimento Unico Regionale" del 25/05/2021) di seguito riportato:

Assenso/Autorizzazione	Riferimento normativo
Provvedimento di VIA	Art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006
Provvedimento di AIA (comprensivo di autorizzazione agli scarichi idrici, emissioni in atmosfera, gestione rifiuti)	Art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006

Si procede quindi alla elencazione delle principali tappe dell'iter procedimentale che si sono susseguite sino ad oggi.

- I. Con nota prot. n. 10227 del 05/07/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, facendo seguito all'istanza ex art. 27 - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi della proponente finalizzata al rilascio di PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale art. 27 bis D.Lgs. 152/06 e smi.) relativo al progetto di "Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi sul sito di Via Degli Andriani, 12/A Santa Barbara di Galatina (LE)", ha comunicato l'avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale.
- II. Con nota prot. n. 11918 del 10/08/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis, co.3, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché dell'art. 27 bis co.1 del medesimo decreto, assegnava al Proponente un termine perentorio di trenta giorni, a far data dal ricevimento della nota, per la trasmissione delle integrazioni richieste.

- III. In data 09/09/2021 la società proponente trasmetteva documentazione integrativa.
- IV. Con nota prot. n. 13381 del 16/09/2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia informava le amministrazioni e gli Enti individuati quali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23 co.1 lett.e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, rivolgendo invito a trasmettere per via telematica, entro il termine di legge, i pareri e contributi istruttori di competenza.
- V. Il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia indicava, con nota prot. n. 13506 del 20/09/2021, Conferenza di Servizi ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 11/2001, in forma semplificata e modalità asincrona per il giorno 14/10/2021.
- VI. Con nota prot. n. 11240 del 21.09.2021 il Servizio Riqualficazione Urbana e Programmazione Negoziata della Regione Puglia comunicava che "non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente".
- VII. Con nota prot. n. 10544 del 08/10/2021 il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili della Regione Puglia rappresentato che "... sembrerebbero non emergere profili di interesse della scrivente Sezione. Si precisa che, laddove, nel prosieguo del procedimento, dovessero emergere interventi sull'impianto in oggetto tesi allo sfruttamento del biogas estratto diverso da quello in progetto (utilizzo di torce), si forniscono di seguito le indicazioni per la corretta formalizzazione dell'istanza di Autorizzazione, laddove la società Entosal S.r.l. dovesse rilevare la necessità di acquisire il titolo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ... (omissis)..."
- VIII. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce rappresentava, con nota prot. n. 0154244 del 14/10/2021, la necessità di integrare che la documentazione progettuale con gli approfondimenti ivi richiamati. In particolare "... (omissis)... lo Studio di Impatto Ambientale deve essere integrato con uno Studio Modellistico di ricaduta degli inquinanti, polveri e sostanze odorigene, naturalmente correlato ai recettori esistenti nell'intorno per un raggio di almeno 1 km e che tenga conto di eventuali impatti cumulativi con altre attività produttive limitrofe".
- IX. Il Servizio Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica della Provincia di Lecce rappresentava, con nota prot. n. 42367 del 15/10/2021, che "l'intervento in oggetto, per quando dedotto dall'istanza e nei limiti delle competenze di questo Ente e delle previsioni del PTCP, può ritenersi compatibile con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale a condizione che siano verificate e rispettate le norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia e fatte salve le ulteriori valutazioni e determinazioni degli Enti competenti in materia di rifiuti, emissioni in atmosfera, di scarichi e, in linea generale, degli enti preposti alla salvaguardia della salute pubblica e di soggetti terzi".
- X. Con nota prot. n. 71526 del 18/10/2021 ARPA Puglia – per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, nonché nei pareri specialistici alla stessa allegati (prot. UOC SAS n.71287 del 18/10/2021, prot. UO Agenti Fisici DAP Lecce n.71072 del 15/10/2021, prot. UO Agenti fisici DAP Lecce nm.70182 del 12/10/202) - ha espresso "valutazione tecnica negativa fino al superamento di tutte le criticità e carenze evidenziate".
- XI. Con nota prot. n. 15232 del 22/10/2021 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 13506 del 20/09/2021 dal Servizio VIA e VincA della Regione Puglia, sensi di quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 11/2001, svolta in forma semplificata e modalità asincrona.
- XII. Il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili della Regione Puglia ha ribadito, giusto nota prot. n. 12135 del 18/11/2021, che "... (omissis)... trattandosi di un procedimento non ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ovvero nell'ambito del procedimento di PAUR di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la Sezione scrivente comunica di non essere competente al rilascio di autorizzazioni e/o nullaosta nell'ambito del procedimento di cui all'oggetto della presente".
- XIII. Con parere del 30/11/2021 (acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 17432 del 30/11/2021) il Comitato Regionale VIA ha rappresentato la necessità che la documentazione progettuale venisse integrata.
- XIV. La Sezione Risorse Idriche della regione Puglia ha avanzato richiesta, con nota prot. n. 15304 del 20/12/2021, di una integrazione della documentazione progettuale.

- XV. La Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis, co.5, del D.Lgs. n.152/2006 e smi, con nota prot. n. 994 del 31/01/2022, assegnava al Proponente un termine perentorio di trenta giorni, a far data dal ricevimento della nota, per la trasmissione delle integrazioni richieste dai soggetti interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto.
- XVI. Con nota prot. n. 3074 dello 09/03/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, preso atto delle richieste motivate del Proponente di cui alla nota trasmessa a mezzo email certificata dello 07/03/2022, assentiva la sospensione dei termini, ex co.5 dell'art. 27-bis del TUA, del procedimento sino all'acquisizione della documentazione integrativa e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni a far data dal 31/01/2022.
- XVII. Con email certificata del 22/06/2022 il Proponente ha trasmesso "le integrazioni richieste a seguito delle note/pareri/osservazioni pubblicate sul portale Ambientale della Regione Puglia".
- XVIII. Con email certificata dello 06/07/2022, il Proponente, facendo seguito alla propria nota del 22/06/2022, ha chiesto "di mantenere il progetto de quo nell'ambito dell'istruttoria di cui ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/06 e smi volta all'ottenimento del Provvedimento autorizzatorio unico (VIA - AIA) con la trasmissione all'Ente competente considerato che ai sensi della LR 11/2001, modificata dalla legge Regionale n. 11 del 26 maggio 2021, il progetto ricade nelle "tipologie B2" di competenza provinciale."
- XIX. La Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, preso atto della richiesta e ritenendola accoglibile, con nota prot. n. 9765 dello 05/08/2022, ha invitato l'autorità competente provinciale al prosieguo dell'iter di PAUR del progetto in oggetto così come revisionato in data 22/06/2022.
- XX. Con nota prot. n. 37374 del 30/09/2022 il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, in qualità di struttura (A.C.) preposta allo svolgimento dei procedimenti ex art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e smi, ha provveduto alla indizione della Conferenza di Servizi istruttoria VIA, ai sensi dell'art.15 della L.R. n.11/2001, e contestuale indizione di Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs. n.152/2006, al fine addivenire alle determinazioni sul progetto nella sua versione aggiornata del giugno 2022.
- XXI. Con nota prot. n. 37374 del 30/09/2022 e successiva rettifica prot. n. 44178 del 10/11/2022, la A.C. ha indetto Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14-ter della L.241/1990, in modalità sincrona a norma dell'art.27-bis, co.7, del D.Lgs. n.152/2006.
- XXII. Con nota prot. n. 77136 dell'11/11/2022 ARPA Puglia ha chiesto il rinvio a nuova data della seduta fissata per il giorno 11/11/2022, a causa della indisponibilità dei funzionari responsabili.
- XXIII. In accoglimento della richiesta di ARPA Puglia la A.C. ha posticipato, con nota prot. n. 4453 del 14/11/2022, la riunione della conferenza al 12/12/2022.

Il Presidente delinea le caratteristiche generali della proposta progettuale, che riguarda la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi è situato in via degli Andriani 12/A, nel comune di Galatina fraz. Santa Barbara (LE) ed è individuato al Catasto del Comune al foglio 3, mappale 208. L'area è individuata dal P.U.G. comunale (Delibera del Consiglio Comunale n.62 del 06/12/2005) come zona D1 "Insediamenti industriali esistenti".

La struttura edilizia risulta già realizzata, trattandosi di sito già sede di attività di gestione di rifiuti, regolarmente autorizzata dal Servizio Ambiente della Provincia di Lecce (D.D. n. 379 del 19/02/2010 poi revocata).

L'area dell'impianto si sviluppa su una superficie di circa 15.000 mq sulla quale insistono aree di pertinenza esclusiva, così suddivise allo stato di fatto:

- Piazzale e aree esterne di manovra circa 12.000 mq
- Superficie verde 1.000 mq
- Superficie coperta 2.100 mq

Gli interventi di progetto non prevedono l'ampliamento della superficie utile sui lotti contermini allo stabilimento ma prevedono la realizzazione di una struttura adibita ad uffici/spogliatoi/bagni per il personale impiegato nell'attività nell'area posta in prossimità all'accesso dello stabilimento.

L'attività principale dell'impianto consisterà nel recupero di materiali plastici e ferrosi in particolare:

- recupero di materia plastica (R3) in particolare da imballaggi pericolosi e non pericolosi; gli imballaggi che si intendono trattare sono costituiti da poliolefine (PE/PP), l'EoW ottenuto sarà conforme alla norma tecnica UNIPLAST 10667-16;
- recupero di materiali ferrosi (R4) da imballaggi in ferro pericolosi e non pericolosi; l'EoW ottenuto sarà conforme al Regolamento 333/2011;
- recupero di materiali non ferrosi (R4) da imballaggi in alluminio pericolosi e non pericolosi; l'EoW ottenuto sarà conforme al Regolamento 333/2011;
- recupero di materiali non ferrosi (R4) in Rame non pericolosi; l'EoW ottenuto sarà conforme al Regolamento 715/2013;

Altre attività che verranno svolte sono relative a:

- preparazione al riutilizzo di imballaggi (R3/R4): qualora gli imballaggi, in particolare le cisternette ed i fusti in metallo da 200 l con coperchio e cravatta, si presentino integri da un punto di vista strutturale verrà privilegiato il riutilizzo dell'imballaggio al recupero di materia; a tal fine l'imballaggio verrà opportunamente trattato nell'apposita cabina di lavaggio (conformemente a quanto stabilito dall'art. 179 del T.U.A. relativamente ai criteri di priorità (a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. Tali imballaggi saranno comunque destinati esclusivamente a contenere rifiuti;
- recupero di carta (R3) ai sensi del DM 188/2020 e UNI 643;
- trattamento, senza messa in sicurezza, di RAEE (R12);
- svuotamento estintori(R12) e successivo recupero di materia del ferro di cui è costituito l'imballaggio (R4);
- lavorazione tubi oleodinamici (R12-R4) al fine di recuperare la parte metallica;
- operazioni di cernita, selezione, accorpamento e pressatura rifiuti (R12) per creare frazioni di tipologie omogenee da avviare ad altri impianti di recupero di materia (es. imballaggi in PE da agricoltura, manichette, big bags, ecc.);
- stoccaggio rifiuti contenenti amianto (D15);
- stoccaggio rifiuti di lana di roccia o guaina bituminosa(D15/R13) ed eventuale pressatura (D13,R12);
- miscelazione di oli ed emulsioni oleose (R12) ai sensi dell'art.216-bis comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- miscelazioni in deroga (costituite da stesso rifiuti con codice EER con diverse caratteristiche di pericolo HP).

La quantità annua di rifiuti trattabili in impianto è indicata pari a 90.000 tonnellate anno, ripartita in 47.500 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 42.500 tonnellate di rifiuti pericolosi.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo portale.

Comune di Galatina	Nessun contributo
Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	1) Nota prot. n. 8917 del 24/10/2022 2) Nota prot. n. 9373 del 08/11/2022
1) Richiesta di documentazione attestante l'avvenuto versamento degli oneri istruttori 2) Comunicazione che è possibile il rilascio, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR dell'accertamento di compatibilità paesaggistica con prescrizioni	
Regione Puglia – Sezione Gestione Rifiuti	Nessun contributo

Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	Nessun contributo
Regione Puglia – Servizio Autorità Idraulica	Nessun contributo
Regione Puglia – Servizio Urbanistica	Nessun contributo
Regione Puglia – Servizio Difesa Suolo e Rischio Sismico	Nessun contributo
Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali	Nessun contributo
Regione Puglia – Servizio Agricoltura – UPA Lecce	Nessun contributo
Regione Puglia – Servizio Infrastrutture per la Mobilità	Nessun contributo
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce	Nessun contributo
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	Nessun contributo
ARPA Puglia - DAP Lecce	Nota prot. n. 73566 del 27/10/2022
Comunicazione che, per quanto di competenza, le valutazioni inerenti la compatibilità ambientale della proposta progettuale ai fini VIA, riservandosi di rendere successivamente, in sede di conferenza dei servizi decisoria, le valutazioni inerenti gli aspetti AIA. Per le considerazioni esposte l'agenzia conclude che « ... allo stato la valutazione sulla compatibilità ambientale dello stabilimento resta non favorevole».	
ASL Lecce – Area Nord	Nota prot. n. 224659 dello 09/12/2022
Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce si riporta al parere già espresso con nota n. 154244 del 14/10/2021, prendendo atto che tra la documentazione integrativa prodotta, è presente il richiesto studio modellistico di ricaduta e dispersione degli inquinanti	
Acquedotto Pugliese S.p.A.	Nessun contributo
Comando Provinciale VV.F.	Nota prot. n. 17245 del 26/10/2022
Trasmissione di copia del parere già espresso per l'attività con nota prot. n. 20966 dello 03/12/2021	
Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi	Nessun contributo

Si provvede alla lettura delle note:

- prot. n. 9373 del 08/11/2022 di Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
- prot. n. 73566 del 27/10/2022 di ARPA Puglia - DAP Lecce
- prot. n. 224659 dello 09/12/2022 di ASL Lecce – Area Nord

Il Presidente riporta che, all'esito della Conferenza indetta ai sensi dell'art.15 della L.R. n.11/2001 e smi, l'Ufficio competente, esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, ritiene pregiudiziale che la documentazione progettuale sia puntualmente integrata onde riscontrare nell'immediato i rilievi e le osservazioni di ARPA Puglia, e, ferme restando, nel prosieguo dell'iter autorizzatorio, ulteriori richieste che saranno eventualmente essere avanzate dagli enti territoriali ed amministrazioni coinvolti alla Conferenza dei Servizi sincrona nell'ambito del procedimento amministrativo di PAUR ex art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Viene chiamata ad intervenire ARPA Puglia.

I referenti ARPA richiamano il parere espresso ai fini VIA, non favorevole, in relazione al quale molte criticità non risultano, alla data, superate.

In considerazione delle vicissitudini che hanno caratterizzato la storia del sito, ARPA chiede alla provincia di Lecce se siano stati effettuati dei sopralluoghi per la verifica dello stato delle aree che verranno interessate dalla nuova installazione.

In assenza di tali verifiche ARPA suggerisce alla provincia di valutare l'opportunità di procedere con una verifica specifica.

È evidente che le attività previste non possano partire in presenza di rifiuti irregolarmente abbancati o di sospetta contaminazione delle matrici ambientali.

Gli intervenuti convengono sulla opportunità di un sopralluogo ricognitivo in loco, previa rimozione dei rifiuti ancora presenti.

Sono esposti sinteticamente i contenuti di parere redatto ai fini AIA, trasmesso nella mattinata odierna a mezzo PEC. Vengono evidenziate, tra l'altro, le maggiori criticità afferenti alla gestione dei rifiuti, nonché la necessità di una revisione del Piano di monitoraggio e controllo. Sono altresì indispensabili chiarimenti sulla modalità di gestione delle acque di processo, ovvero sui criteri in base ai quali viene deciso lo smaltimento piuttosto che la continuazione con il riciclo. Si fa riserva di esaminare la conformità alle BAT di settore in una successiva fase.

Il proponente pone in evidenza, a fronte della svariata serie di rifiuti proposti, che l'organizzazione funzionale dell'impianto proposto si fonda sull'esperienza già consolidata in altra realtà regionale.

Il Comandante dei VV.F. di Lecce, intervenuto alle ore 11.00, si riporta al parere già espresso per l'attività con nota prot. n. 20966 dello 03/12/2021.

Il Presidente pone l'accento sulla obbligatorietà che le integrazioni documentali siano mirate in primo luogo al superamento delle criticità evidenziate in termini di VIA, il cui esito positivo è dirimente per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale.


Il Presidente, preso atto delle posizioni emerse nel corso del dibattito, invita la società proponente a produrre in tempi brevi i riscontri alle richieste formulate.

Il proponente fa richiesta, in considerazione della complessità della documentazione da integrare, di un periodo di novanta giorni per la sua predisposizione, che la A.C. concede, ritenendosi sollevata da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza dei termini procedurali.

Il presente verbale è chiuso alle ore 12:10. Esso integrato sia dalle note sopra richiamate già in atti, sia dalla documentazione pervenuta in data odierna, sarà pubblicato sul portale ambientale della Provincia.

Il Presidente della Conferenza

Dr. Giorgio Piccinno



pag.7